Consiglio Nazionale dei Geologi

7 luglio 2021

Terremoto in India: scossa magnitudo 5.3 nel nordest del Paese

meteoweb.eu/2021/07/terremoto-in-india-scossa-nel-nordest-del-paese/1702894

Autore articolo A cura di Filomena Fotia

7 luglio 2021

Una scossa di **terremoto magnitudo 5.3** è stata registrata alle 03:15 UTC (le 05:15 in Italia) al confine tra gli Stati **indiani** nordorientali di **Assam** e **Meghalaya**.
Secondo i dati dell'Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro 7 km a Nord di Lakhipur. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

Etna: comunicato di attività vulcanica del 7 Luglio 2021

etnalife.it/etna-comunicato-di-attivita-vulcanica-del-7-luglio-2021

7 luglio 2021

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica

Ore 02:19

La fontana di lava al Cratere di Sud-Est è terminata, mentre continua una debole attività stromboliana con emissione di cenere. L'attività eruttiva ha prodotto una piccola colata lavica dal fianco meridionale del cono del Cratere di Sud-Est. La colata, che si è diretta in direzione SO, è attualmente alimentata e si attesta ad una quota di circa 2800 m s.l.m. E' pervenuta notizia di ricaduta di materiale vulcanico sul paese di Nicolosi (versante S).

L'ampiezza del tremore è in netta diminuzione, pur ancora nella fascia alta. Le sorgenti del tremore sono localizzate nella zona del Cratere Sudest a un livello di 2800-3000 m s.l.m. Si nota una residua attività infrasonica. Le stazioni della rete clinometrica hanno registrato modeste variazioni, ad eccezione delle stazioni di Cratere del Piano (CPN) e di Pizzi Deneri (PDN), che hanno mostrato variazioni rispettivamente dell'ordine di 3 microradianti e di 1 microradiante. Non si osservano variazioni significative nei segnali acquisiti dalla rete GNSS.

Ore 01:02

A partire dalle 00:30, si osserva il graduale passaggio dell'attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud-Est. In base al modello previsionale, la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione S, raggiungendo un'altezza di circa 5000 m s.l.m. Osservazioni effettuate da personale INGV presente su terreno evidenziano un'abbondante ricaduta di materiale grossolano che ricopre i fianchi del cono del Cratere di Sud-Est fino all'area dell'ex Torre del Filosofo. Ricaduta di lapilli è segnalata a Tremestieri (versante S).

L'ampiezza del tremore è ancora in aumento e si posiziona nella fascia alta. Si nota inoltre una ulteriore intensificazione dell'attività infrasonica. I dati i delle stazioni clinometriche sommitali mostrano deboli variazioni. I dati delle stazioni GNSS non mostrano variazioni significative.

Ore 00:15

Dalle 00:00 circa è in corso una intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube vulcanica si disperse verso SE.

Continua l'aumento dell'ampiezza del tremore che raggiunge valori alti. Frequenza e ampiezza degli eventi infrasonici è in aumento. I dati della rete clinometrica mostrano una debole variazione alla stazione di Cratere del Piano (ECP). I dati della rete GNSS non mostrano variazioni significative.

ilsussidiario.net
il quotidiano approfondito

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.1/ Ingv ultime notizie, doppia scossa ad Ascoli

ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-reggio-calabria-m-2-1-ingv-ultime-notizie-doppia-scossa-ad-ascoli/2192873

7 luglio 2021

Sono diverse **le scosse di terremoto** che si sono verificate **oggi in Italia.** Partiamo da quella più significativa, un evento tellurico di **magnitudo 2.1 gradi** sulla scala Richter avvenuto in **Calabria, nella zona del reggino.** Il sisma, stando a quanto si legge sul portale dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto come epicentro una zona a sette chilometri a nord est di **Roccaforte del Greco,** in provincia di Reggio Calabria, con una magnitudo, come specificato sopra, di 2.1 gradi sulla scala Richter.

La zona esatta del terremoto di oggi è stata identificata con coordinate geografiche pari a 38.1 gradi di latitudine e 15.947 di longitudine, mentre l'ipocentro, la profondità, è stato pari a 16 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto raccoglie la Sala Sismica Ingv-Roma, diversi i comuni limitrofi che potrebbero aver avvertito la scossa registrata alle ore **2:47 della notte passata** (quella fra martedì 6 e mercoledì 7 luglio), a cominciare da Samo, passando per Bova, San Luca, Sant'Agata del Bianco, e arrivando fino a Caraffa.

TERREMOTO OGGI VICINO A REGGIO CALABRIA, TREMA ANCHE IL GARGANO

A livello di città, invece, si segnala la presenza a 27 chilometri di distanza di Reggio, mentre Messina ne dista 36 e Acireale ben più staccata, 87 chilometri dall'epicentro. L'Ingv ha segnalato **un altro terremoto oggi in Italia**, sempre al sud, ma in questo caso nella regione **Puglia**. Alle **2:39 di notte** un movimento tellurico di **magnitudo 2.0 gradi** sulla scala Richter è stato individuato in provincia di **Foggia**, precisamente a cinque chilometri a est del comune di **Rignano Garganico,** zona del Gargano.

Le coordinate geografiche sono state 41.665 gradi di latitudine e 15.644 di longitudine, mentre la profondità di 25 km. Oltre a Rignano la scossa è stata avvertita solo da San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, mentre a 22 chilometri di distanza si trova San Severo, con Manfrendoia a 24 e Foggia a 25. Da segnalare infine **due scosse avvenute poco fa nella regione Marche,** precisamente in provincia di **Ascoli Piceno**, in località Montegallo: un primo sisma è stato registrato alle ore 8:19 e un secondo alle 8:56, rispettivamente di magnitudo 2.2 gradi e 2.0. In tutti i casi elencati in questa pagina non si sono verificati danni a cose o persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scossa di TERREMOTO a 5 km E Rignano Garganico (FG). I DATI in DIRETTA

meteopuglia.org/news/6015/Scossa-di-TERREMOTO-a-5-km-E-Rignano-Garganico-(FG)--I-DATI-in-DIRETTA

di **Redazione**, **07-07-2021 ore 02:56**

Una scossa di terremoto durata pochi secondi è stata nitidamente avvertita dalla popolazione a 5 km E Rignano Garganico (FG).

L'evento sismico si è verificato pochi minuti fa.

Si attendono dettagli relativamente alla portata del fenomeno tellurico e all'individuazione dell'epicentro.

Le prime stime parlano di un'intensità di 2,0 Magnitudo e sisma verificatosi a 25,0 km di profondità.

Urbanistica 07 Luglio 2021

Pnrr, primi pareri favorevoli sulle proposte di allargamento della governance

di Giorgio Santilli

In breve

Qualche rafforzamento si vede all'orizzonte anche per il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

Primi pareri favorevoli (o di non-opposizione) del governo sulle proposte parlamentari di allargamento della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella stanza dei bottoni della fase attuativa del Pnrr entrano Regioni, Comuni e Parlamento. Nella prima riunione di maggioranza che si è tenuta ieri per formulare i pareri sui seicento emendamenti al decreto legge 77 segnalati come prioritari dai gruppi parlamentari, il governo si è rimesso alla volontà delle commissioni (con parere favorevole dei relatori Calabria e Morasssut) sulle proposte presentate da tutti i partiti che prevedono la presenza del presidente della Conferenza delle Regioni e del presidente dell'Anci (Comuni) nella cabina di regia che governerà politicamente l'attuazione del Pnrr.

Non solo. Viene accolta un'altra proposta che prevede la partecipazione di una «delegazione parlamentare» nella stessa cabina di regia. Saranno i presidenti delle due Camere a designare «congiuntamente» chi ne farà parte.

Sembra destinato a saltare, quindi, uno degli assunti centrali della governance prevista dal decreto legge 77 all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera: una stanza dei bottoni tutta in mano al governo, composta dal presidente del Consiglio e dai ministri competenti. La struttura si allarga.

Non è l'unica novità per il capitolo governance del Pnrr che ieri è stato esaminato insieme a una prima tranche di proposte sulle norme per favorire la transizione digitale. Qualche rafforzamento si vede all'orizzonte anche per il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, la struttura cui partecipano le parti sociali. In attesa di capire che valutazione darà il governo ai molti emendamenti accantonati, intanto incassa il sì di governo e relatori la proposta di Iv che impone la trasmissione della relazione periodica sullo stato di attuazione del Piano anche al Tavolo permanente e alla Conferenza unificata. Questo con l'obiettivo che siano «costantemente aggiornati circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative». A proposito della relazione sullo stato di attuazione dovrà dare risposte in particolare sull'occupazione e l'integrazione giovanile, sulla parità di genere e sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Intanto le imprese rilanciano i temi delle semplificazioni e delle regole degli appalti per favorire la massima partecipazione possibile. Il presidente di Ance, Gabriele Buia, intervenendo all'assemblea privata dell'associazione, parla di un «nuovo clima» e sottolinea che le battaglie dei costruttori, come le semplificazioni, oggi «sono centrali». Anche se non bisogna abusare con le deroghe. Molto bene il contributo personale del premier Mario Draghi su questioni decisive come la governance del Pnrr - dove l'Ance ha guadagnato un posto al Tavolo permanente - e il subappalto, «sul quale negli ultimi cinque anni erano state fatte solo promesse di intervento».

Anche Vito Miceli, presidente di Assoferr, i costruttori edili ferroviari, chiede di «ricalibrare le gare del Pnrr perché le infrastrutture di qualità che realizziamo o ammoderniamo oggi e che disegneranno il futuro dell'Italia, siano realizzate da tutte le imprese di qualità, non soltanto da quelle grandi».

Assoferr chiede che «alcune gare ferroviarie del Pnrr siano dimensionate per permettere la partecipazione delle imprese Anceferr, di semplificare davvero e non soltanto per le opere Pnrr, non soltanto fino al 2026; di predisporre nella legge di Bilancio, strutturalmente, somme destinate alla manutenzione, al recupero funzionale, statico e messa in sicurezza delle opere civili con particolare riguardo alla sede ferroviaria, al dissesto dei rilevati, delle trincee e dei pendii, al rafforzamento dei ponti e al consolidamento e adeguamento delle gallerie. Con obbligo di spesa nell'anno nell'esercizio». Inoltre nuovo appello per intervenire subito sul caro materiali.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Fisco e contabilità 07 Luglio 2021

Salva-Comuni, ripiano in 10 anni per il deficit da anticipazioni di liquidità - Stop al dissesto in 800 enti

di Gianni Trovati

In breve

La nuova regola che sarà inserita come emendamento al decreto Sostegni-bis in discussione alla Camera

Dopo un lungo lavorio ha preso forma la norma salva-bilanci con cui governo e parlamento eviteranno i default a catena di oltre 800 Comuni e problemi seri ad altri 600 nell'anno delle elezioni amministrative in oltre mille enti. Torino, Lecce, Catanzaro, Gela e gli altri enti alle prese con la gestione dell'extradeficit prodotto dal fondo anticipazioni di liquidità possono tirare un parziale sospiro di sollievo. Anche Napoli, dove però rimane aperto il problema della dichiarazione di dissesto imposta dalla Corte dei conti ma fin qui congelata dal decreto semplificazioni dello scorso anno (lo stop ai magistrati è però scaduto il 30 giugno).

In pratica, la nuova regola che sarà inserita come emendamento al decreto Sostegni-bis in discussione alla Camera permette di ripianare in 10 anni (come anticipato su Nt+ Enti locali Edilizia del 30 giugno) l'extradeficit generato dalla gestione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato nel 2013-2015 per pagare le vecchie fratture ai fornitori. Certo, non sono i 30 anni concessi dalle regole originarie, ma non sono nemmeno i 3 anni ordinariamente sopravvissuti alla sentenza 80/2021 con cui la Consulta ha cancellato la vecchia norma.

Non solo: il fondo per i Comuni investiti dal problema cresce dai 500 milioni previsti dalla prima versione del decreto a 660 milioni. Un fondo non risolutivo, che però promette di coprire oltre 4 anni dei 10 previsti dal nuovo calendario negli enti più colpiti dalla sentenza costituzionale, quelli in cui l'extradeficit supera il 10% delle entrate correnti del 2019. Per gli altri, il riallungamento a 10 anni del calendario di ripiano abbassa ovviamente la rata annuale.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Appalti 06 Luglio 2021

Con i commissari 101 opere per 96 miliardi (ma solo 41 miliardi sono già finanziati)

di Mauro Salerno e Alessandro Lerbini

In breve

Buia (Ance) : bisogna far partecipare quante più imprese possibile. Giovannini: comissari diretti per olimpiadi 2026 e strade Sardegna

Con la seconda ondata di commissari (opere per 13,2 miliardi) prevista dal nuovo decreto sottoposto al parere del Parlamento sono diventate ben 101 le grandi opere da realizzare grazie alle deroghe e ai poteri straordinari riconosciuti dal decreto Sblocca-cantieri prima e dal decreto Semplificazioni poi. La notizia è che però non tutti i fondi necessari a realizzare le 101 opere commissariate sono già disponibili. Anzi all'appello ne mancherebbero più della metà.

A fornire la stima è l'associazione nazionale dei costruttori (Ance), tramite il presidente Gabriele Buia, appena ascoltato in audizione dalla commissione Lavori pubblici del Senato. Buia ha ricostruito il quadro dei cantieri da velocizzare o sbloccare con l'aiuto dei commissari. In tutto, tra prima e seconda lista, si è arrivati mettere in campo 42 diversi commissari che, come detto dovranno occuparsi di 101 opere, per un controvalore di 96 miliardi. Il problema, ha sottolineato Buia in audizione, è che «solo 41 miliardi sono già disponibili (43%), secondo le nostre stime». Un primo «elemento di criticità» che l'Ance invita a non sottovalutare.

Un'altro motivo di preoccpuazione per i costruttori arriva dall'incognita-gare. «Siamo preoccupati di come e con quali regole questi cantieri potranno aprire - segnala Buia -. È bene chiarire che solo le imprese strutturate e dotate delle competenze necessarie potranno lavorare ai cantieri del Recovery». L'Ance chiede però di evitare di concentrare gli affidamenti sulle spalle di pochi big del settore. «Vi sono alcuni lavori come la Metro C di Roma o l'Acquedotto del Peschiera che sono caratterizzati da una unicità di realizzazione che, per natura e complessità delle opere, richiede player dotati di uno specifico profilo e che non potranno essere appaltate e suddivise in lotti - riconosce il presidente dell'Ance -. Vi sono poi opere e progetti che per la propria natura devono essere suddivisi in lotti riguardando interventi manutentivi e/o di implementazione delle infrastrutture esistenti, come ad esempio l'ammodernamento della E45 o la "strada dei due mari Fano - Grosseto".

Dobbiamo scongiurare che vi siano accorpamenti surrettizi di nessuna utilità e funzionalità per il rispetto dei tempi del Recovery». «Concentrare tutti i lavori su pochi operatori potrebbe esporre al rischio che in caso di difficoltà della impresa principale i lavori si bloccherebbero esponendo il Paese al rischio sanzioni da parte della Ue», aggiunge Buia.

Altro punto che i costruttori chiedono al Parlamento di considerare nel parere da rilasciare al Governo è la necessità di un maggiore coordinamento tra i vari provvedimenti di semplificazione. « Occorre una maggiore definizione puntuale dell'ambito entro cui i commissari possono operare», sottolinea Buia, in modo da sfruttare al massimo i meccanismi di accelerazione delle procedure.

Giovannini

«Sono 101 le opere per le quali sono stati attivati, o proposti, i poteri derogatori previsti dall'art 4 del decreto-legge 32/2019». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione presso le Commissione riunite Ambiente e Trasporti alla Camera.

«Nella prima fase sono state individuate 57 opere con la nomina di 29 commissari straordinari. Con l'elenco delle opere proposte si chiude la seconda fase che prevede l'adozione di uno o più dpcm per individuare gli interventi e disporre la nomina dei commissari. A tal riguardo sono state individuate ulteriori 44 opere e 13 commissari.

Alcune opere non hanno trovato sede nello schema di decreto in quanto non coerenti con i criteri proposti. Per il corridoio tirrenico e la messa in sicurezza della E45 e per i ponti sul Po il governo si impegna a definire interventi di natura normativa volti a superare le eventuali criticità. Per la rete viaria della Sardegna e le opere di accesso agli eventi delle Olimpiadi Milano-

Cortina la normativa vigente prevede di procedere al loro commissariamento diretto senza il passaggio preliminare alle camere. Per la rete viaria della Sardegna è in corso l'individuazione degli interventi e del commissario. Per le olimpiadi si procederà alla costituzione della società e poi con dpcm al commissariamento degli interventi.
Le 44 opere sottoposte all'attenzione del parlamento riguardano 18 interventi stradali per 4,2 miliardi, 15 opere per ferrovie per 6,9 miliardi, due per il trasporto rapido di massa per 1,8 miliardi, e 9 interventi per la sicurezza per 241 milioni.
Complessivamente tra primo e secondo intervento sono 101 le opere che sono state attivate, con una incidenza al nord di 28 opere per 28,7 miliardi, al centro di 29 opere per 27,1 miliardi e al sud 44 interventi per 40 miliardi per un totale di 96 miliardi».

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Chiarimenti delle Entrate. L'unico proprietario può eseguire frazionamenti in più immobili

Superbonus, conta come si parte

Accorpamenti riferiti alle unità abitative ad inizio dei lavori

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Ai fini dell'applicazione del superbonus del 110%, in caso di accorpamento delle unità immobiliari, occorre far riferimento alle unità abitative esistenti all'inizio dei lavori a nulla rilevando che al termine dei lavori le dette unità siano accorpate. L'unico proprietario di un edificio, prima dell'inizio dei lavori, può eseguire il frazionamento in più unità immobiliari distintamente accatastate.

L'Agenzia delle entrate, nei recenti incontri con la stampa specializzata, ha cercato di fornire numerosi chiarimenti in merito alla corretta fruizione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, richiamando spesso le precisazioni fornite con i vari documenti di prassi già emanati.

Il primo caso, precisato dall'Agenzia delle entrate e piuttosto ricorrente, riguarda la possibilità di eseguire un intervento simile a quello eseguito in precedenza (cosiddetto, intervento ripetuto).

Nel caso specifico, la questione analizzata riguarda il caso di una sostituzione di una caldaia per ottenere l'agevolazione del 110% oggetto, in precedenza, di un altro intervento per il risparmio energetico, naturalmente nel rispetto di ogni condizione e adempimento prescritto dall'art. 119 del dl 34/2020.

Per l'Agenzia, in tal caso, è possibile fruire del 110% anche nell'ipotesi appena contemplata oppure di sostituzione di infissi, già oggetto di detrazione agevolata e, quindi, con detrazione delle quote in corso, con altri più performanti, naturalmente, in tale ultimo caso, considerando l'intervento come trainato, ai sensi del comma 2 del citato art. 119 del decreto rilancio, in abbinamento a un intervento trainante di efficienza energetica e, sempre se, i detti interventi, assicurano il miglioramento di due classi energetiche o, se non possibile, si raggiunga la classe più alta con conclusione dei lavori (circ. 24/E/2020 § 2.2 e 30/E/2020 risposta 4.5.3).

Il secondo caso fa riferimento a due unità immobiliari che, a distanza di un anno dall'esecuzione dei lavori che hanno fruito del 110%, vengono accorpate in un'unica unità.

Per l'Agenzia delle entrate, come già precisato in altro documento di prassi (circ. 30/E/2020 risposta 4.4.6), nel caso in cui si proceda all'accorpamento di più unità abitative o alla suddivisione in più immobili di un'unica unità residenziale, per l'individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari presenti e censite all'inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Di conseguenza, ritenendo applicabile il detto principio anche per la fruizione della detrazione del 110%, per l'agenzia occorre far riferimento alle due unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori, a nulla rilevando che, al termine degli interventi destinatari del superbonus, le dette unità siano accorpate.

Nel caso in cui un immobile non disponga dei requisiti per l'accesso al 110% ci si è chiesto se è possibile apportare modifiche destinate a superare tali limitazioni prima dell'inizio dei lavori come, per esempio, frazionare in più unità distinte l'edificio di un unico proprietario.

L'agenzia, richiamando anche in questo caso una precedente circolare (circ. 30/E/2020 risposta 4.4.6), ha precisato che, ai fini dell'individuazione del limite di spesa, anche ai fini del 110%, si rende applicabile quanto previsto per i bonus ordinari (risparmio energetico e ristrutturazione edilizia) ovvero che nel caso in cui si preveda un accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità residenziale rileva sempre il numero di immobili esistenti all'inizio dei lavori e che, di conseguenza, l'unico proprietario di un edificio, che non rispetta i requisiti richiesti per la fruizione dei bonus, può procedere con il frazionamento necessariamente prima dell'inizio dei lavori.

In presenza di un edificio con un posto auto posizionato nel garage al piano interrato, quest'ultimo deve considerarsi pertinenziale all'abitazione, se accatastato autonomamente e, pertanto, il limite di spesa deve essere determinato considerando nel calcolo anche la detta pertinenza; di fatto se si hanno 3 appartamenti e 3 posti auto, prevedendo il limite singolo a 40 mila euro, il contribuente può basarsi su un limite di spesa totale pari a 240.000 euro.

Infine, con riferimento alla documentazione che i contribuenti devono conservare ai fini degli eventuali controlli, l'agenzia richiama l'art. 36-ter del dpr 600/1973 e indica, tra i necessari, le fatture e i bonifici bancari parlanti, l'asseverazione e il visto di conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti per la fruizione del 110%.

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Installazione di impianti fotovoltaici su pertinenze agevolata

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU TERRENO PERTINENZIALE

Quesito

Posso installare un impianto fotovoltaico posto su un terreno che mantiene un vincolo pertinenziale con l'abitazione interessata dai lavori di efficientamento energetico?

Studio B. & Partners

Risposta

L'articolo 119, comma 5, del decreto legge Rilancio, come modificato dalla legge di bilancio 2021, prevede espressamente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione da superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.Ø

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate, già con la già circolare n. 30/E/2020, ha precisato che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è realizzata (i) sulle parti comuni di un edificio in condominio, (ii) sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, (iii) su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno. Il medesimo documento di prassi ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione da superbonus con specifico riferimento all'installazione dell'impianto fotovoltaico effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

In applicazione di tale principio, con la risposta all'istanza di interpello del 10 marzo 2021, n. 171, l'Agenzia delle entrate ha ammesso alla spettanza nel beneficio l'installazione di un impianto fotovoltaico su un terreno pertinenziale posto a servizio dell'abitazione.

Fermo restando quanto sopra, per completezza espositiva, si rammenta che spettanza dell'agevolazione da superbonus è condizionata alla:

installazione dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (c.d. «interventi trainanti»);

cessione in favore del Gestore dei servizi energetici dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48 mila e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

IO IL MIO 110% QUOTIDIANO

CAPPOTTO TERMICO INTERNO SU IMMOBILE SITO IN CONDOMINIO

Quesito

Vorrei realizzare un cappotto termico all'interno del mio appartamento sito in un complesso condominiale. Posso fruire dell'agevolazione da superbonus?

C.D.

Il superbonus spetta con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici (c.d. «lavori trainanti»), nonché per ulteriori interventi (c.d. «interventi trainati») realizzati congiuntamente ai primi. Con riferimento alla fattispecie prospettata, rientrano nel novero degli interventi trainanti quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m2K, che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. L'agenzia delle entrate, mediante la risposta all'istanza di interpello n. 408/2020, ha precisato che l'installazione del solo cappotto interno in un'unità immobiliare in condominio non può rientrare nel beneficio da superbonus in qualità di intervento trainante. Tale intervento, essendo ricompreso nel novero degli interventi "trainati", può ricadere nel perimetro applicativo del superbonus esclusivamente se viene effettuato congiuntamente ad almeno un intervento "trainante" sulle parti comuni dell'edificio in condominio. L'Amministrazione finanziaria precisa che nei condomini è necessario che l'intervento «trainante», come il cappotto termico, venga realizzato non all'interno del singolo appartamento ma sulle parti comuni. Ovviamente occorre che l'intervento in questione riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

risposte a cura di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaoggi.it

Le indicazioni dell'Ispettorato che annuncia maggiori controlli per i rischi da stress termico

Cantieri chiusi per troppo caldo

Oltre i 35° possibile sospendere i lavori chiedendo la Cigo

DI DANIELE CIRIOLI

«Chiusi per afa». Quando la calura diventa insopportabile, infatti, le aziende devono stoppare l'attività per preservare i lavoratori dai possibili rischi di stress termico. Se la temperatura va sopra i 35° è possibile ridurre o sospendere l'attività chiedendo la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo). A spiegarlo, tra l'altro, è l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 4639/2021, annunciando un'intensificazione delle azioni di prevenzione dal rischio da stress termico nei cantieri edili e stradali e nei settori agricoltura e florovivaismo.

Più controlli. L'iniziativa del piano dei controlli, spiega l'Inl, è frutto dell'intesa con il coordinamento tecnico delle regioni, in considerazione dei rischi ai quali risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni micro-climatiche della stagione estiva, che sono caratterizzate da temperature particolarmente elevate. In sostanza, l'intesa ha ritenuto opportuno intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione da condividersi con «comitati di coordinamento regionali e provinciali previsti dall'art. 7, del dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza).

Rischio sicurezza lavoratori. Il rischio da stress termico è oggetto di una specifica valutazione dei rischi, in particolare con riferimento al settore dell'edilizia (Titolo IV del citato TU sicurezza), e sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro in caso di inosservanza. Pertanto, spiega l'Inl, l'ispettore, nel corso dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza, avrà cura di prestare particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall'innalzamento delle temperature, nonché alle misure adottate al fine di garantire l'incolumità degli stessi (lavoratori) nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (TU), tenuto conto dell'analisi e della valutazione dei rischi aziendale e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e dalle linee guida approvate dal ministero della salute (si veda tabella). La letteratura in materia. In particolare, l'Inl richiama la circolare 18 maggio 2021 avente ad oggetto «Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute — Attività 2021 in relazione all'epidemia Covid-19» con cui il ministero della salute, anche per l'anno in corso, ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore e gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l'individuazione delle possibili misure consultabile alla sezione «Microclima» del portale agenti fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT).

Cigo sopra i 35°. Infine, l'Inl rappresenta la possibilità per le aziende di aderire a quanto previsto dall'Inps nel messaggio n. 1856/2017 (si veda *ItaliaOggi* del 5 maggio 2017), ossia che «le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo».

© Riproduzione riservata

Cosa dice il ministero della salute

Il caldo estivo	È fattore di rischio di coloro che svolgono attività lavorativa intensa all'aperto
Lavori a rischio	Agricoltori; giardinieri; operai dell'edilizia stradale e ferroviaria; lavoratori edili; marinai; portuali; operatori ecologici
I rischi	Disidratazione e colpo di calore. Esposizione a radiazioni solari e ad inquinamento atmosferico (ozono)

Aliquote su dello 0,20% per i piccoli coloni

Come per le imprese agricole in genere, anche la contribuzione dovuta per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni aumenta quest'anno dello 0,20%. L'incremento, rispetto allo scorso anno, è dovuto all'art. 3 del dlgs n. 146/97, il quale stabilisce che l'aliquota destinata al fondo pensioni dovuta per gli operai agricoli (concessionari in questo caso) aumenti annualmente, sino a raggiungere quella prevista per la generalità dei datori di lavoro, di uno 0,70%: 0,50 a carico del dipendente e 0,20%, a carico dell'impresa. Considerato che per i lavoratori dipendenti l'aliquota contributiva a loro carico (8,84%), è stata già raggiunta, l'incremento di cui sopra riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro (concedente in questo caso). Pertanto, l'aliquota del fondo pensione passa quindi al 29,39%, di cui 20,55 a carico del concedente. Le nuove tabelle contributive valide per l'anno in corso sono riportate nella circolare n. 97/2021, nella quale l'ente ricorda peraltro le agevolazioni previste per il settore.

Quota Inail. In seguito alla riforma del 2000 (dlgs n. 38), la quota dovuta per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è fissata in misura pari a 13,2435%, comprensiva dell'addizionale a copertura degli oneri relativi al «danno biologico». Quota che l'Inps riscuote a nome dell'ente antinfortunistico.

Salari medi. La Finanziaria 2007 (comma 785 dell'art. 1 della legge n. 296/2006), con un intervento interpretativo (dell'art. 1, comma 4 della legge n. 81/2006), ha stabilito che per tutti i lavoratori autonomi dell'agricoltura continuano a trovare applicazione le disposizioni (dell'art. 28 del Dpr 488/1968 e dall'art. 7 della legge 233/1990), che prevedono che la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi sia pari al salario medio provinciale.

Riduzioni. Per le aziende ubicate o che comunque operano nei territori montani e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno, sono confermate le riduzioni del 75% dei contributi a carico del datore concedente nei territori montani e del 68% nelle zone agricole svantaggiate.

Leonardo Comegna

© Riproduzione riservata

BREVI

Un equivalente di 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno sono stati persi per effetto della pandemia, mentre il numero di persone che soffrono la fame, che era certificato già in aumento prima della diffusione del Covid-19, potrebbe essere aumentato di 83-132 milioni di persone. E' quanto emerge dal Rapporto 2021 dell'Onu sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, pubblicato ieri.

«L'Unione dei giovani commercialisti ed esperti contabili di Napoli è sempre più orientata al futuro. Forte di quindici commissioni di studio, che permettono di coprire tutti gli ambiti per la formazione e la consulenza, l'ente dedica massima attenzione ai propri iscritti. Soprattutto ai giovanissimi, coloro che approcciano alla professione. Un contributo che puntiamo a portare in ambito nazionale per cambiare ciò che non funziona nella professione». Lo ha detto Claudio Turi, presidente dell'Ugdcec di Napoli, aprendo l'assemblea che ha approvato il bilancio dell'ente.

© Riproduzione riservata

Infortuni, più risorse per potenziare la vigilanza

Una «cura del ferro» per fortificare la vigilanza nei luoghi di lavoro, constatato che «gli infortuni non diminuiscono», poiché (spesso) «la frammentazione e la debolezza del presidio statale consente di sfuggire con facilità alle norme sulla prevenzione»: nell'arco di 10 anni son calati del 50% gli ispettori delle Asl, mentre «troppi» organi di controllo «non riescono a coordinarsi», così che il panorama nazionale vede ogni Regione e le due Province autonome adottare «una propria politica di prevenzione». E manifestare (anche) «diverse sensibilità rispetto alle imprese». Parola del ministro del lavoro Andrea Orlando, intervenuto ieri mattina nella Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; la disciplina di riferimento della materia, il dlgs 81/2008, ha ricordato, «ha previsto agli articoli 5, 6, 7 un sistema istituzionale permanente; articolato in sede centrale e regionale», tuttavia occorre «riconoscere che il livello centrale non è stato in grado, in questi anni, di garantire quella omogeneità e continuità operativa, di copertura su tutto il territorio nazionale, degli interventi di prevenzione», cui la normativa «attribuiva un ruolo fondamentale», dunque «per superare questo limite, bisogna rendere più fluido il sistema istituzionale», mediante «una struttura dotata di un apparato stabile, un raccordo con gli altri soggetti pubblici coinvolti, delle risorse finanziarie e i necessari interventi regolamentari utili a garantirne il funzionamento efficace». Soprattutto nei settori a più alto rischio infortunistico, bisogna potenziare l'azione di vigilanza e procede in questa direzione «il rafforzamento delle dotazioni organiche dell'Ispettorato nazionale del lavoro con l'assunzione di oltre 2.000» nuove figure di controllo. Al tempo stesso, ha precisato il ministro, «analoghe misure di aumento degli organici dovranno riguardare anche i servizi ispettivi delle Asl: occorre reintegrare il personale perduto negli anni scorsi e definire gli standard di fabbisogno di personale nei servizi territoriali», ha sostenuto dinanzi ai parlamentari. E, infine, grazie alle risorse del Pnrr, il governo intende affrontare la «piaga del lavoro nero», ha detto Orlando.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

A Montecitorio accordo vicino sulla norma per neutralizzare la sentenza della Consulta

Salva-comuni, ripiani in 10 anni

I fondi per evitare il default di 456 enti salgono a 660 mln

DI FRANCESCO CERISANO

Più fondi e più tempo per ripianare i disavanzi extra creati nei conti comunali dalla sentenza della Consulta (n.80/2021) sul Fondo anticipazioni di liquidità.

La dote di 500 milioni, prevista dal testo originario del decreto legge Sostegni bis (dl 73/2021), sale a 660 milioni. E si riconosce agli enti la possibilità di ripianare dal 2021 l'eventuale maggiore disavanzo, registrato al 31 dicembre 2019 e derivante dalla pronuncia della Corte, in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020.

Questo il punto di caduta su un tema caldo che da fine aprile agita il mondo delle autonomie, impattando sui bilanci di almeno 900 comuni, di cui 456 a rischio concreto di default. La soluzione, che dovrebbe essere messa al voto oggi in commissione bilancio della Camera e potrebbe essere ulteriormente modificata con ritocchi dell'ultim'ora, è frutto della riformulazione da parte del governo degli emendamenti Anci al decreto legge Sostegni bis (si veda ItaliaOggi del 19 giugno). Emendamenti in cui l'Associazione dei comuni, oltre a chiedere più risorse (1 miliardo in totale per il 2021) rispetto a quelle che l'esecutivo sembrerebbe voler riconoscere agli enti, puntava anche a modificare il limite attualmente previsto che circoscrive la possibilità di fruire dei fondi ai soli municipi con maggiori disavanzi superiori al 10% di incidenza sulle entrate correnti. L'Anci aveva giudicato «del tutto arbitrario» tale paletto e aveva chiesto che venisse rimosso. Per il momento nel testo dell'emendamento che dovrebbe andare al voto in commissione non c'è traccia di questo dietrofront anche se non è escluso che su questo tema le richieste dei sindaci possano essere accolte.L'emendamento detta anche le istruzioni su come contabilizzare il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità a decorrere dall'esercizio 2021. Gli enti, spiega la norma, iscriveranno nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità «nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti». A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali ridurranno, «per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato». La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità sarà iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dovrà essere data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che, precisa la disposizione, «non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità».

L'intesa è frutto della riformulazione da parte del governo degli emendamenti Anci al decreto legge Sostegni bis. Resta ancora aperto il nodo del tetto che circoscrive la possibilità di fruire delle risorse ai soli municipi con maggiori disavanzi superiori al 10% di incidenza sulle entrate correnti. Un tetto che l'Anci aveva subito definito «del tutto arbitrario». Pella (FI): i comuni potranno continuare a garantire i servizi ai cittadini

Laura Castelli

«In accordo con tutti i capigruppo della commissione bilancio, siamo al lavoro per inserire nel decreto Sostegni bis una norma in grado di valutare con maggior ponderazione gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che interviene su un'area di comuni e, più marginalmente, di province e CittaØ metropolitane, caratterizzati da maggior fragilità e rigidità degli equilibri di bilancio, sui quali deve essere definita una nuova politica di sostegno al risanamento finanziario, attraverso una più ampia riforma della disciplina delle crisi finanziarie», ha spiegato **Roberto Pella**, capogruppo di Forza Italia in quinta commissione e primo firmatario dell'emendamento. «Con questa proposta, anche in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso, si permette il recupero dei disavanzi di amministrazione degli enti locali mediante l'allungamento dei rispettivi periodi di ammortamento. Grazie a questa norma per la quale è doveroso ringraziare anche il viceministro all'economia **Laura Castelli**, i comuni potranno scongiurare il default e continuare ad assicurare ai cittadini l'erogazione di servizi che non avrebbero più potuto garantire se non si fosse intervenuti concedendo loro più tempo per risanare i debiti pregressi».

© Riproduzione riservata

L'ANPCI CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA STATO-CITTÀ. PRONTO MANIFESTO ANTI-BUROCRAZIA

L'Anpci chiede di entrare a far parte, con piena legittimità e in forma paritaria rispetto alle altre associazioni delle autonomie, della Conferenza Stato-città e di tutte le Commissioni governative di studio in materia di enti locali. La richiesta è stata formalizzata ieri nel corso della presentazione del «Manifesto Anpci» tenutasi presso la Sala conferenze Nassiriya di palazzo Madama. L'evento, intitolato «Ascoltare il battito del territorio» punta a sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica sulla necessità di realizzare vere semplificazioni sui punti cruciali che continuano a imbavagliare l'azione amministrativa dei piccoli comuni. Dalla farraginosa disciplina dell'abuso d'ufficio al codice degli appalti, dall'Anac alla legge Severino. Alla conferenza stampa sono intervenuti la presidente Anpci **Franca Biglio**, il consulente Anpci **Vito Mario Burgio** e il sindaco di Coriano (Rn) **Domenica Spinelli.** «Ho sottoscritto convintamente, in qualità di sindaco, il Manifesto che Anpci propone», ha osservato Spinelli secondo cui il decreto legge Reclutamento (dl n.80/2021) rischia di realizzare più danni che benefici. Dall'abolizione del nulla osta sulla mobilità al poco spazio nei concorsi per i giovani neo laureati e neo diplomati, per non parlare della mancanza di una visione di lungo periodo, visto che al termine dei 3/5 anni il rischio è che si crei «un altro squadrone di precari della p.a. al quale si dovrà porre rimedio con consuete norme di dubbia legittimità costituzionale». Il consulente Anpci Vito Mario Burgio ha invece puntato l'attenzione sul reato di abuso d'ufficio, oggetto dal 1990 ad oggi di tre interventi di riforma, l'ultimo dei quali nel 2020 con la legge 120 che «cerca ancor più di restringere il campo di azione della norma penale attribuendo rilevanza solo alle fonti primarie». «Ma», ha osservato Burgio, «questa ulteriore modifica non riguarda l'ipotesi nelle quali è presente un conflitto tra l'interesse pubblico da perseguire attraverso l'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, con il rischio che quello che il legislatore fa uscire dalla porta, la giurisprudenza lo faccia rientrare dalla finestra sotto forma di persecuzione di altri reati simili». «Sorge spontanea la considerazione», ha proseguito Burgio, «che, qualunque sia formulazione della norma, sarà l'applicazione e l'interpretazione che ne ha fatto e ne farà la giurisprudenza, a spaventare e a paralizzare il funzionario pubblico e i sindaci». Da qui la fuga del cittadino dalle cariche politiche e del dipendente dal potere di firma. "Fin quando l'abuso d'ufficio sarà presente tra i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è plausibile e a quanto pare inevitabile che ai tentativi di neutralizzazione operati dal legislatore continui a contrapporsi la reazione uguale e contraria della giurisprudenza per rivitalizzare l'incriminazione, in una storia senza fine"ì», ha concluso. L'Anpci chiede l'abolizione del reato ritenendo che lo strumento più idoneo potrebbe essere una netta depenalizzazione. Sulla riforma del Codice appalti, per la quale il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega lo scorso 30 giugno, l'Anpci non nasconde le proprie preoccupazioni «perché il governo ne lascia la stesura al solo Consiglio di Stato che può utilizzare, magistrati Tar, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre ,ancora una volta ,gli amministratori e i tecnici degli enti locali che agiscono in prima linea, vengono lasciati fuori, al massimo verranno consultati». «Gli interventi di oggi«, ha concluso Biglio, «evidenziano l'attenzione degli amministratori locali sui loro territori e la profondità giuridica e politica delle loro proposte. Le cosiddette Sentinelle del Paese chiedono di diventare partecipi delle scelte strategiche che riguardano le loro comunità e chiedono di entrare a far parte con piena legittimità e in forma paritaria della Conferenza Stato-città e di tutte le commissioni governative di studio».

La presentazione del Manifesto Anpci in Senato

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito sono valide per il 2022?

IP lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sconto-fattura-cessione-credito-valide-2022-26281

7 luglio 2021

Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento due tipologie di intervento che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus): gli interventi trainanti (accedono subito) e quelli trainati (accedono solo se eseguiti congiuntamente ad uno dei trainanti). Ma il vero motore che ha acceso le luci e trainato il superbonus in questi primi 14 mesi si chiama: opzione alternativa alla detrazione fiscale.

Sconto in fattura e cessione del credito vero motore

Le due opzioni previste all'art. 121 del Decreto Rilancio hanno dato accesso agli interventi a molti contribuenti che mai e poi mai avrebbero potuto anche solo pensare alla riqualificazione energetica e strutturale dei loro immobili. La condizione per fruire di una detrazione fiscale è, infatti, possedere un reddito. E, anche avendo un reddito, è sempre necessario che ci sia la capienza fiscale per poter beneficiare di incentivi che, se non fruiti nell'anno di riferimento, vengono persi.

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, invece, istituzionalizzato le due opzioni alternative di:

- **sconto in fattura**, ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- **cessione del credito** di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ma non solo. Perché l'art. 121 ha previsto queste due opzioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di superbonus ma anche molti altri interventi (ecobonus, sismabonus, bonus facciata, ecosismabonus, fotovoltaico ordinario, colonnine di ricarica ordinarie).

Per quali anni?

La prima versione del decreto Rilancio (quando l'orizzonte temporale era stato fissato per tutti i beneficiari dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) prevedeva che le due opzioni potessero essere esercitate esclusivamente sulle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Poi sono arrivate alcune modifiche agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e tutto si è complicato. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono state le norme che hanno modificato il Decreto Rilancio:

- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).

A seguito di queste modifiche, il superbonus ha cambiato forma più volte ma, soprattutto, ha visto prorogare il suo orizzonte temporale per alcuni soggetti beneficiari. Non tutte le modifiche sono, però, attualmente in vigore.

Tutte le proroghe previste dalla Legge di Bilancio sono, infatti, in attesa dell'approvazione del Consiglio dell'Unione europea. Tra queste anche l'inserimento del comma 7-bis all'art. 121 del Decreto Rilancio che prevede:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.

Ecco il quadro riepilogativo dell'orizzonte temporale:

Tipologia	Termine per il 60% dei lavori	Scadenza finale
Persone fisiche (edifici unifamiliari)		31/12/2021 (*)
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità	30/06/2022	31/12/2022
Condomini		31/12/2022
IACP	30/06/2023	31/12/2023
Altri beneficiari		31/12/2021 (*)

(*) Così come previsto al comma 74, lettera a1) dell'articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell'Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Conclusioni

In buona sostanza, finché la commissione UE non approverà le proroghe previste in legge di Bilancio, le stesse non potranno essere considerate in vigore.

Dunque, benché il D.L. n. 59/2021 (già convertito in legge) consenta ai condomini l'accesso al superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, se ad oggi si dovesse firmare un contratto per l'esecuzione di interventi con cronoprogramma settembre 2021-marzo 2022, non sarà possibile prevedere lo sconto in fattura (o scegliere la cessione del credito) per le spese sostenute nell'anno 2022.

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

Superbonus 110% e Semplificazioni-bis: sarà voto di fiducia?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-semplificazioni-bis-voto-fiducia-26274

7 luglio 2021

Il mese di luglio si prospetta molto caldo e non solo per le temperature estive. A luglio arriveranno, infatti, alcuni importanti provvedimenti che investiranno il superbonus 110% con l'obiettivo di prorogarne gli effetti e semplificarne alcuni aspetti.

Superbonus 110%: tutte le modifiche al Decreto Rilancio

Ricordiamo, infatti, che dopo la sua conversione in legge, il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato modificato:

- dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (ancora da convertire in legge);
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).

E fatta esclusione per il Decreto Agosto, è proprio sugli ultimi 3 provvedimenti che si giocherà la partita.

Superbonus 110% e Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2021 non ha stravolto i contenuti degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. Ha solo inserito qualche definizione e prorogato le detrazioni fiscali del 110% e le opzioni alternative per la fruizione alternativa del bonus (sconto in fattura e cessione del credito). Sostanzialmente (depurando le modifiche nel frattempo arrivate dai D.L. n. 59/2021 e D.L. n. 77/2021) viene prevista una proroga al 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari e per tutti gli altri soggetti ad esclusione dei condomini, degli edifici plurifamiliari (da 2 a 4 u.i. indipendentemente accatastate) e degli IACP. Proroga al 2022 anche per sconto in fattura e cessione del credito.

Tutte proroghe che in questo mese di luglio riceveranno il via libera da parte del Consiglio dell'Unione europea a cui spetta l'ultima parola per l'efficacia delle disposizioni previste all'art. 1, commi da 66 a 72 della Legge di Bilancio (leggere il comma 74 per credere).

Superbonus 110% e Decreto Legge n. 59/2021

Maggiori certezze abbiamo per la conversione in legge del decreto-legge n.59/2021 (Fondo complementare al PNRR). Il ddl di conversione ha, infatti, ricevuto il via libera dei due rami del Parlamento che hanno confermato i contenuti dell'art. 1, comma 3 che hanno previsto:

- la proroga al 30 giugno 2023 per gli IACP con opzione al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 sono stati completati il 60% degli interventi;
- la proroga al 30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; anche per questi è stata prevista l'opzione al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sono stati completati il 60% degli interventi;
- la proroga al 31 dicembre 2022 per gli interventi realizzati dai condomini.

Tutte proroghe già in vigore dalla pubblicazione del Decreto Legge n. 59/2021 e che, come detto, hanno ricevuto la conferma della legge di conversione della quale si attende solo la Gazzetta Ufficiale.

Superbonus 110% e Decreto Legge n. 77/2021

Qui la situazione si fa più complicata. Intanto perché i lavori parlamentari sul disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 portano in dote oltre 500 proposte di emendamento. E poi perché, come spesso accade per provvedimenti così importanti ed eterogenei, la sensazione è che si arrivi alla scadenza (30 luglio 2021) con un voto di fiducia su un testo blindato dal Governo.

Nella sua attuale formulazione, l'art. 33 del D.L. n. 77/2021 prevede importanti modifiche volte a semplificare l'accesso al superbonus 110%. Modifiche che possono essere così riassunte:

- l'intervento di **abbattimento delle barriere architettoniche** viene adesso trainato anche dal sismabonus (prima era trainato dal solo ecobonus 110%);
- **elevato il limite massimo di spesa individuale** ammesso al beneficio previsto per le singole unità immobiliari per interventi realizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, in possesso di specifici requisiti; in particolare, il limite previgente viene moltiplicato per il rapporto tra la superficie dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI;
- la modifica più discussa è relativa alla sostituzione dell'art. 119, comma 13-ter con uno completamente nuovo che prevede un **regime speciale** per tutti gli interventi di superbonus senza demolizione e ricostruzione; un regime speciale che riguarda:
    - il titolo edilizio: adesso è sufficiente una particolare CILA dove non è più necessario attestare lo stato legittimo dell'immobile;
    - la decadenza del superbonus: prevista una deroga ai principi stabiliti dall'art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Superbonus: le proposte nel ddl di conversione del Decreto Semplificazioni-bis

Come detto, queste modifiche (benché già in vigore) sono in attesa della conferma della conversione in legge. Tra i temi caldi su cui si sta focalizzando l'attenzione:

- l'estensione del superbonus anche per interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) realizzati da società (disposizione che era stata inserita nelle prime versioni del Decreto Semplificazioni-bis);
- un percorso semplificato e più veloce per gli edifici vincolati che necessitano del parere della Soprintendenza;
- l'aumento della tolleranza costruttiva dal 2 al 3% (anche se non si comprende come l'1% in più possa incidere su un patrimonio edilizio frutto di decenni di edilizia selvaggia e zero controlli).

Da parte nostra possiamo solo confermarvi che seguiremo i lavori parlamentari da vicino e vi terremo costantemente aggiornati. Se vuoi scrivermi per una curiosità, domande o solo per segnalarmi una mia dimenticanza/errore, puoi farlo tramite email a redazione@lavoripubblici.it, su Messenger o alla pagina Facebook di LavoriPubblici.it, il confronto è il miglior modo per far nascere nuovi dubbi e possibili soluzioni.

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

La chiusura di una veranda

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-stato-legittimo-post-decreto-semplificazioni-tar-chiusura-veranda-26275

7 luglio 2021

Un permesso di costruire condizionato, una richiesta di riesame, la chiusura di una veranda e lo stato legittimo post Decreto Semplificazioni. C'è davvero di tutto nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1358 del 31 maggio 2021, che ci consente di approfondire alcuni importanti argomenti e fare alcune riflessioni.

Il permesso di costruire condizionato

Il caso trattato dal TAR trae le sue origini dalla richiesta di riesame di un **permesso di costruire condizionato** (PdC condizionato). Partiamo subito con una considerazione: come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione è illegittimo il permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici. Secondo gli ermellini, tali "condizioni" sono in contrasto con la *ratio* della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

Ciò premesso, i giudici del TAR si trovano sul tavolo la richiesta di riesame di un PdC valido a condizione "*che vengano rimossi gli infissi a chiusura del terrazzo coperto in primo piano i quali hanno determinato aumento di volume, non assentito da alcun titolo abilitativo, peraltro in violazione delle distanze tra fabbricati confinanti*". In buona sostanza, l'amministrazione ha emesso un titolo non previsto dalla normativa edilizia e il TAR non ne ha fatto cenno.

La richiesta di riesame e la risposta dell'amministrazione

Alla "condizione" richiesta dall'amministrazione, il ricorrente ha richiesto il riesame della prescrizione di eliminazione della chiusura con infissi in corrispondenza del terrazzo coperto (o loggia) al secondo piano dell'edificio. Ma l'amministrazione ha risposto "picche" rilevando che la realizzata chiusura verandata:

- non poteva considerarsi legittimata ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), non essendo contemplata dai titoli abilitativi ex ante emessi in relazione all'immobile controverso;
- aveva incidenza urbanistico-edilizia, dacché comportante la creazione di nuova volumetria residenziale;
- non rientrava tra gli incrementi volumetrici assentibili in via derogatoria a norma dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del Testo Unico Edilizia, tale disposizione essendo riferita unicamente agli interventi di demolizione e ricostruzione, e non anche agli interventi di ristrutturazione edilizia (leggera o pesante);
- non era riconducibile alla sfera applicativa degli interventi pertinenziali in ampliamento o di nuova costruzione assentibili a norma del Regolamento Edilizio comunale.

Il ricorso

Il sede di ricorso, il ricorrente ha confermato le sue tesi per cui la chiusura del terrazzo dell'appartamento:

- avrebbe rinvenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. n. 380/2001, la propria fonte di legittimazione edilizia nei titoli abilitativi emessi ex ante, con cui era stato, tra l'altro, assentito il frazionamento dell'immobile;
- anche a prescindere dal vigente regime delle distanze legali tra edifici, sarebbe stata assentibile in virtù del disposto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del d.p.r. n. 380/2001, il quale sarebbe applicabile non solo alla ristrutturazione edilizia pesante mediante demo-ricostruzione, ma anche alla ristrutturazione edilizia leggera;
- sarebbe stata, in ogni caso, assentibile a norma Regolamento Edilizio comunale per il quale computerebbero gli interventi pertinenziali in ampliamento o di nuova costruzione entro il limite del 20% della cubatura esistente non già nella superficie lorda (SL), ossia nella volumetria edificata urbanisticamente rilevante, bensì nella superficie accessoria (SA), ossia nella volumetria edificata non urbanisticamente rilevante.

Analizziamo la prima parte della sentenza del TAR che parla del titolo edilizio necessario per la realizzazione di una veranda. Come chiarito più volte dai tribunali di ogni grado, la realizzazione di una veranda, in quanto struttura non precaria che genera incremento volumetrico e modifica della sagoma, richiede il rilascio del **permesso di costruire** (in alcune Regioni, vedi la Sicilia, non è così).

Nel caso di specie, la chiusura della terrazza e il relativo cambio di destinazione d'uso in abitativo non risultano assentiti da alcun titolo edilizio.

Lo stato legittimo posto Decreto Semplificazioni

Qualche chiarimento anche sul concetto di stato legittimo inserito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) al Testo Unico Edilizia. L'art. 9-bis, comma 1-bis del DPR n. 380/2001 prevede:

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Cosa significa? Lo spiega il TAR rilevando che tale disposizione non può interpretarsi se non nel senso che lo "stato legittimo dell'immobile" è quello riveniente dal "titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa", nonché, se a questo siano susseguiti ulteriori titoli abilitativi, dal titolo "che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali".

Con l'innovazione prevista dal Decreto Semplificazioni il legislatore ha solo voluto chiarire che lo stato legittimo dell'immobile è quello corrispondente ai contenuti del sottesi titoli abilitativi, relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative.

Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

In riferimento all'applicazione dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del Testo Unico Edilizia anche alla ristrutturazione edilizia leggera, il TAR, dopo averne rammentato i contenuti, ha confermato che, stante il suo carattere premiale e derogatorio, la norma è da intendersi di stretta interpretazione, così da escludere margini per applicazioni, quale quella propugnata dal ricorrente, che arriva ad assimilare la ristrutturazione non solo pesante, ma anche leggera alla demo-ricostruzione.

In definitiva, il ricorso è stato respinto.

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

Ripresa costruzioni a medio termine tra Superbonus 110% e PNRR

IP lavoripubblici.it/news/ripresa-costruzioni-medio-termine-superbonus-110-pnrr-26279

7 luglio 2021

É stato pubblicato nei giorni scorsi il rapporto statistico della Fiec, European Construction Industry Federation, che fotografa l'andamento delle costruzioni nei Paesi dell'Unione Europea.

Le costruzioni post pandemia

Tutto, ovviamente, è stato stravolto dalla pandemia da coronavirus che, gioco-forza, ha creato una crisi economica del settore senza precedenti. Il lungo lockdown ha determinato perdite mostruose per il settore dell'edilizia che, in Europa, rappresenta il 10,7% del Pil, con più di 3 milioni di imprese e 12,7 milioni di lavoratori nelle costruzioni.

Per il 2021, si prevede invece che gli investimenti in costruzioni riprenderanno a crescere ad un tasso del 4,2% su base annua, tuttavia, non sufficiente per molti Paesi a recuperare i livelli pre-crisi. In termini di occupazione è prevista una stazionarietà dei posti di lavoro (-0,1%). Per la Fiec, nonostante le previsioni incoraggianti per il 2021, la ripresa delle costruzioni a medio termine, quindi, non è una certezza. La preoccupazione riguarda in particolare l'effettivo rilancio degli investimenti pubblici, posto al centro del Recovery Plan. Secondo la Federazione europea, una sola cosa è certa: la transizione verso un'economia sostenibile guiderà la ripresa e genererà grandi opportunità di business per

il settore delle costruzioni, dalla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla messa in atto di infrastrutture di trasporto più verdi fino alla costruzione di impianti per l'energia rinnovabile.

La situazione in Italia

Anche il nostro Paese ha pagato, e a caro prezzo, lo scotto della pandemia. Il Pil ha avuto una drammatica contrazione del 11,8%. Nel 2021, secondo le previsioni, ci dovrebbe essere un leggero rimbalzo nella creazione di ricchezza, nonostante molta incertezza.

C'è anche chi sciorina i numeri e parla di un aumento del Pil del 4,8% nel 2021. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, i primi segnali di inversione di tendenza osservati nel 2019 e nei primi mesi del 2020 sono stati bruscamente interrotti a causa della situazione di emergenza sanitaria. La stima dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Italiani, racconta di una contrazione degli investimenti nel 2020 del 10,1%. Rispetto al 2019, la nuova edilizia è diminuita del 12,5%, l'edilizia non residenziale è diminuita del 13,5%, l'ingegneria civile è diminuita del 2,5% e anche le ristrutturazioni, unico comparto a sostenere l'intero mercato del settore nel periodo post-crisi finanziaria, sono diminuite del 9,8%.

La pandemia ha colpito in modo significativo il mercato immobiliare residenziale italiano. Nel 2020, il numero di transazioni immobiliari è diminuito del 7,7%, e si prevede un ulteriore calo nel 2021 (tra -1,1% e -4,8%). Le prospettive di ANCE per il 2021 prevedono un rimbalzo dell'8,6% negli investimenti in costruzioni, trainato principalmente dalla riqualificazione delle abitazioni esistenti e da una graduale ripresa sia degli investimenti privati per l'edilizia non residenziale (+5%) che dell'ingegneria civile (+7,7%).

Superbonus 110%, detrazioni fiscali e PNRR opportunità di crescita

Tuttavia, questa ripresa dipenderà in larga misura dall'effettiva capacità di sfruttare a pieno le grandi opportunità offerte dal mercato, in primis il “superbonus 110%", seguito dagli sgravi fiscali già esistenti per gli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio abitativo (“Ecobonus”), per ricostruzione post sisma (“Sismabonus”) e per l’installazione di un impianto fotovoltaico (“Bonus Edilizia”). Un'ulteriore notevole opportunità è offerta dal Recovery Plan, che rappresenta un'occasione unica in cui il settore delle costruzioni può assumere un ruolo di guida fondamentale.

Le costruzioni di nuove case

Le stime di ANCE raccontano di un calo degli investimenti in edilizia del 10,5% nel 2020. E i motivi sono due. Da un lato la ripresa dell'attività produttiva, ma solo a partire dalla seconda metà dell'anno; dall'altro, l'accresciuta incertezza e il perdurare dei criteri prudenziali degli investitori. Il calo del 2020 dell'edilizia residenziale deriva dalla notevole riduzione degli investimenti in nuove costruzioni (-12,5%), che ha invertito il

trend positivo iniziato nel 2017 con un vero e proprio boom di permessi di costruire rilasciati tra il 2016 e il 2019. Contestualmente, anche la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, che oggi rappresenta circa il 37% del valore totale degli investimenti edilizi e che è stato l'unico sottosettore a trainare la crescita del mercato durante il periodo post-crisi finanziaria, è fortemente diminuito nel 2020 (-9,8%). Un risultato che adesso, dovrà essere verificato con la misura, per esempio del superbonus 110%. Le prospettive di ANCE per il 2021 sono, tuttavia, positive e prevedono un aumento del 3,5% dei nuovi investimenti edilizi e un pronunciato rimbalzo del 14% negli investimenti per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente.

Le costruzioni non residenziali

Gli investimenti privati in edilizia non residenziale hanno segnato nel 2020 un calo in termini reali del 13,5%. Il calo ha determinato un'inversione del trend positivo iniziato nel 2016. La stima risente dei riflessi del difficile contesto economico sugli sviluppi non residenziali e della loro stretta connessione con gli altri settori economici. Infatti, dopo una forte contrazione nella prima metà del 2020, il PIL ha mostrato alcuni segnali di ripresa nella seconda metà dell'anno, pur rimanendo ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Le prospettive per l'edilizia privata non residenziale nel 2021 prevedono un aumento del 5% dei livelli produttivi. Ma questi sono dati ancora incerti, visto che bisognerà attendere la fine della pandemia per avere un quadro generale più chiaro. Gli investimenti in edilizia non residenziale, infatti, sono tra quelli che hanno risentito maggiormente dell'emergenza sanitaria. Il settore commerciale, ad esempio, è stato direttamente interessato dalle misure di contenimento e dalla conseguente crescita esponenziale delle vendite online. Mentre il settore turistico – uno dei settori più importanti per l'economia del Paese – è attualmente paralizzato.

Ingegneria Civile

I livelli di produzione di ingegneria civile hanno registrato una riduzione del 2,5% nel 2020. Ciò riflette la contrazione dei livelli di produzione sia in costruzione in corso lavori e nell'avvio di nuovi progetti di costruzione. La situazione di emergenza ha creato problemi anche nella gestione da parte delle amministrazioni pubbliche di questo settore e quindi dei lavori pubblici che si sono concentrati sulla crisi sanitaria.

Il numero dei bandi indetti nel settore dell'ingegneria civile, ad esempio, è diminuito drasticamente dell'11,1% nel 2020, con riduzioni particolarmente intense a partire dalla seconda metà dell'anno. Per contro, il valore delle gare emesse ha registrato una crescita complessiva del 28,7%.

Secondo le previsioni dell'ANCE, gli investimenti in ingegneria civile dovrebbero aumentare del 7,7% nel 2021, come risultato combinato di diversi fattori: le misure in supporto alle opere di ingegneria civile incluse nelle Leggi di Bilancio degli ultimi anni che ora dovrebbero avanzare nel loro processo di attuazione; gli investimenti infrastrutturali, approvati nel 2020 e che ora dovrebbero procedere a pieno ritmo nel 2021; un generale trend positivo dei lavori pubblici visto che i bandi di gara fatti negli

ultimi anni produrranno, molto probabilmente, effetti sempre più positivi sui livelli produttivi; l'imminente scadenza del 2023 per il periodo di programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di investimento europei che impone una necessaria accelerazione nell'attuazione dei programmi di lavoro. Infine, i 209 miliardi di euro che il Piano di Rilancio europeo metterà a disposizione dell'Italia nel periodo 2021-2026 che dovrebbe produrre risultati concentrati verso la fine del 2021, e condizionati alla capacità di accelerare il dispiegamento di misure in grado di soddisfare la stretta scadenze per l'utilizzo dei fondi europei.

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

Programma edilizia residenziale sociale

lavoripubblici.it/news/programma-integrato-edilizia-residenziale-sociale-gazzetta-ufficiale-decreto-interministeriale-26276

7 luglio 2021

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 luglio 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Approvato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento relativo al programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019.

Il Comunicato del MIMS

A darne avviso è un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 5 luglio 2021) che informa della pubblicazione del Decreto interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021, inerente il programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019, di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento selezionati dalle regioni, ad esclusione della Campania e dell'Umbria per le quali si procederà successivamente con separato provvedimento, e delle modalità attuative e di monitoraggio.

Nel dettaglio, viene approvato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e i relativi programmi di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale stesso nelle Regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in relazione al Programma integrato di edilizia residenziale sociale finanziato con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino alla somma richiesta di euro **219.194.640,15**, a valere sulla somma di 250 milioni di euro di cui alla Delibera n. 127 del 2017, giacenti sul fondo L del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" gestito da Cassa depositi e prestiti.

Modalità e disposizioni attuative

È previsto che:

- entro il 3 ottobre 2021 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Comunicato del MIMS) i soggetti attuatori comunicano il Codice Unico di Progetto (CUP) alla regione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- le Regioni comunicano, entro 240 giorni (02/03/2023), ovvero 360 giorni (30/06/2023) qualora si dia luogo ad un concorso di progettazione, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a pena di decadenza del finanziamento:
    - le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
    - la data di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
    - il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1 dell'allegato 2 al decreto.

Gli interventi di rigenerazione urbana

Negli interventi di rigenerazione urbana per i quali sono previste azioni integrate e complesse comprendenti piani di mobilità dei residenti ed operazioni di acquisto e demolizione anche già avviate alla data del decreto interministeriale tramite anticipazioni del soggetto attuatore (amministrazione comunale o ente pubblico E.R.P.), il finanziamento statale può essere destinato, in tutto o in parte, alla copertura degli oneri di acquisto o demolizione, purché l'entità delle risorse di cofinanziamento messe a disposizione da parte del soggetto attuatore anche in fasi successive, assicurino la completa attuazione dell'intervento di rigenerazione urbana.

Il livello di prestazione energetica

Il livello di prestazione energetica dell'immobile stabilito al comma 6) del punto 2.1 lettera a) della delibera C.I.P.E. n. 127/2017 può essere derogato esclusivamente per gli interventi di recupero e riuso di immobili vincolati dal Ministero per i beni e le attività culturali ovvero dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. In tali casi dovrà comunque essere garantito il più alto livello di efficientamento energetico consentito dai vincoli imposti.

L'accordo di programma

Ciascun progetto definitivo dei programmi, per il quale è stata accertata e comunicata la fattibilità tecnica ed economica, è approvato dal comune o dallo IACP comunque denominato, ed è condiviso dalla regione per la verifica della coerenza con la programmazione dell'edilizia residenziale sociale, attraverso un accordo di programma,

protocollo di intesa o altro atto ritenuto congruo, corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo, e dall'indicazione delle modalità con le quali ciascun intervento assolve le prescrizioni di cui ai commi da 1) a 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera C.I.P.E. n. 127/2017.

Equo compenso, la Calabria adegua la sua legge alle regole del superbonus

edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-la-calabria-adegua-la-sua-legge-alle-regole-del-superbonus_83640_33.html

7 luglio 2021

07/07/2021 - La Regione Calabria torna sul tema dell'equo compenso adeguando la sua norma del 2018 al meccanismo di cessione del credito introdotto per i bonus edilizi e la estende alla committenza privata.

Lo scorso 25 giugno, il Consiglio regionale calabrese ha approvato il **disegno di legge** che introduce misure in tema di equo compenso per la tutela delle professioni ordinistiche regionali.

Il testo, proposto del consigliere Pierluigi Caputo, modifica e integra la **LR 25/2018** e interviene su tutte le professioni regolamentate dagli Ordini per **disciplinare i rapporti tra professionisti e committenza privata e pubblica**, per evitare fenomeni di evasione fiscale e di concorrenza sleale.

La Calabria, ricordiamo, è stata **la prima Regione a legiferare sul tema dell'equo compenso**: nel 2018 la Regione ha stabilito che, per ottenere le autorizzazioni necessarie ad intraprendere lavori progettati da un professionista, occorre attestare il pagamento

delle spettanze da parte del committente.

Equo compenso, la Calabria si adegua al superbonus e include la committenza privata

La proposta di modifica della legge - spiega il consigliere Caputo - nasce dall'urgenza di sciogliere due nodi fondamentali.

Il primo riguarda la presentazione da parte del professionista dell'istanza alla pubblica amministrazione per il rilascio dell'atto autorizzativo con l'attestazione del pagamento avvenuto; quest'ultima disposizione, in particolare, risulta non essere in linea con la normativa statale in materia di interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di efficienza energetica/sismica, (**superbonus, ecobonus, sismabonus**) che prevede una procedura ad hoc, che demanda invece il pagamento del professionista, nel caso di cessione del credito a terzi, ad una fase successiva rispetto al deposito del progetto presso la piattaforma SUE.

Il secondo nodo che la nuova legge ha sciolto - prosegue Caputo - riguarda la regolamentazione delle parcelle dei professionisti secondo un principio di equo compenso che prevede un **tariffariostabilito da decreto ministeriale preciso e imparziale**.

"Era doveroso - dichiara Pierluigi Caputo - anzitutto far sì che, in termini di applicabilità e compatibilità con preesistenti leggi regionali, **la misura del superbonus 110% non presentasse potenziali conflitti** o punti quantomeno equivoci".

"Con questa legge si è voluto introdurre il concetto di **equo compenso anche nel caso di committenza privata**, per contrastare il fenomeno, diffusosi ampiamente dopo l'introduzione della legge Bersani, della concorrenza sleale tra colleghi che praticano professioni ordinistiche".

Ascensori, quando hanno diritto al Superbonus 110%

edilportale.com/news/2021/07/normativa/ascensori-quando-hanno-diritto-al-superbonus-110_83642_15.html

7 luglio 2021

07/07/2021 – Per usufruire del Superbonus sugli interventi utili alla rimozione delle barriere architettoniche, come l'installazione di ascensori e pedane elevatrici, non è richiesta la presenza di disabili o anziani nell'edificio. È tuttavia necessario rispettare alcune condizioni, come spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta 455/2021**.

Superbonus e barriere architettoniche, il caso

Un contribuente si è rivolto all'Agenzia delle Entrate perché il condominio in cui vive ha intenzione di realizzare interventi di miglioramento energetico con l'esecuzione della coibentazione termica delle pareti.

Alcuni condòmini vogliono inoltre realizzare un nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle barriere architettoniche.

Il contribuente ha quindi chiesto se l'impianto può usufruire del Superbonus se almeno uno dei proprietari o degli inquilini ha più di 65 anni.

Superbonus per eliminare le barriere architettoniche, le condizioni

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di usufruire del superbonus per gli interventi finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche** realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni, a condizione che siano **eseguiti congiuntamente** ad almeno un **intervento trainante**.

L’Agenzia ha inoltre riportato i contenuti di un’**interrogazione parlamentare sull’argomento**, in cui il Governo ha dato un’interpretazione estensiva della misura.

Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ha spiegato che:
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche devono presentare le **caratteristiche tecniche** previste dal DM 236/1989 (normativa di settore);
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche usufruiscono del Superbonus se realizzati **congiuntamente** ad un intervento trainante di efficientamento energetico;
- le **spese** devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
- il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione ammonta a **96mila euro**, quindi la detrazione non può essere superiore a 105.600 euro;
- la detrazione spetta anche se nell’edificio **non ci sono disabili o over-65**;
- è possibile optare per lo **sconto in fattura** o per la cessione del credito;
- tutti i condòmini (non solo i disabili o gli over-65) possono usufruire del Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche in base ai **millesimi di proprietà** o ai diversi criteri applicabili.

Edilizia residenziale sociale, assegnati 219 milioni di euro alle Regioni

edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/edilizia-residenziale-sociale-assegnati-219-milioni-di-euro-alle-regioni_83649_11.html

7 luglio 2021

07/07/2021 - Sono stati assegnati a 17 Regioni i 219 milioni di euro destinati ai progetti di edilizia residenziale sociale.

Con il **decreto 193 del 3 maggio 2021**, pubblicato il 5 luglio scorso, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha approvato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e i relativi programmi di edilizia residenziale sociale.

I 219 milioni di euro sono così ripartiti tra le Regioni:
- Lombardia - 47,7 milioni di euro;
- Sicilia - 22,5 milioni di euro;
- Lazio - 21,4 milioni di euro;
- Piemonte - 20,9 milioni di euro;
- Emilia Romagna - 20,8 milioni di euro;
- Toscana - 17 milioni di euro;
- Veneto - 16 milioni di euro;
- Puglia - 14 milioni di euro;
- Liguria - 7,5 milioni di euro;

- Calabria - 7,4 milioni di euro;
- Friuli Venezia Giulia - 6 milioni di euro;
- Sardegna - 5,8 milioni di euro.
- Marche - 4,8 milioni di euro;
- Abruzzo - 3,2 milioni di euro;
- Basilicata - 2,4 milioni di euro;
- Molise - 617 mila euro;
- Valle D'Aosta - 450 mila euro.

La Campania e l'Umbria saranno finanziate successivamente con un nuovo provvedimento.

Entroil 2 marzo 2022, le Regioni dovranno comunicare al MIMS:
- le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
- la data di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
- il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1 dell'allegato 2 al decreto.

Il termine è esteso al **30 giugno 2022** da oggi qualora la Regione decida di indire un **concorso di progettazione**.

Le risorse sono a valere sulla somma di 250 milioni di euro di cui alla **Delibera 127/2017** del CIPE, giacenti sul fondo L del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" gestito da Cassa depositi e prestiti.

Edilizia residenziale sociale, fondi che vengono da lontano

I fondi, lo ricordiamo, sono previsti dalla **Legge 457/1978** e assegnati alle Regioni con diverse delibere CIPE negli anni 1978, 1979, 1982, 1985, e poi nel 1994 e 1995.

Dopo alcuni anni di 'letargo', **nel 2017**, il CIPE ha aggiornato gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue giacenti sul fondo, **destinando 250 milioni di euro** alla realizzazione del programma integrato di edilizia residenziale sociale sovvenzionata e agevolata.

Nel 2019 i fondi sono stati ripartiti tra le Regioni con il **DM 4 luglio 2019** e il Ministero ha chiesto alle Regioni di proporre gli interventi da realizzare; nei mesi successivi le Regioni hanno consegnato proposte per complessivi 219 milioni di euro.

Nel dicembre 2020, la Conferenza Unificata ha dato il via libera al decreto, proposto dall'allora ministra Paola De Micheli, che ha sbloccato l'erogazione delle risorse. Quel decreto è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale.

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

Sconto in fattura Superbonus Condominio: passi da seguire (senza SAL)

ediltecnico.it/91942/sconto-in-fattura-superbonus-condominio-passi-da-seguire

7 luglio 2021

Indicazioni su quale importo IVA applicare, su come emettere fattura con previsione dello sconto e riferimento alla legge agevolativa, comunicazione a Entrate del pagamento avvenuto in unica soluzione oppure per SAL

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viste le recenti modifiche apportate dal dl semplificazioni in materia di **Superbonus**, abbiamo deciso di fare un rapido riassunto sul funzionamento dell'agevolazione per i condomini (e relativa possibilità di **cessione credito** o **sconto in fattura**, che non sono la stessa cosa). Soprattutto dato che molti lavori sono ancora in fase di definizione e molti condomini in attesa di trovare l'impresa disposta a eseguire i lavori. Cosa tutt'altro che facile dati i tempi.

A proposito di tempi, è bene tenere a mente però che per i condomini c'è tempo **fino al 31 dicembre 2022**, **senza** l'obbligo di **SAL** (stato avanzamento lavori), ovvero senza dover completare per forza il **60% dei lavori**. Queste date sono già ufficiali appunto per i condomini (come previsto dal dl n. 59/2021 – Fondo complementare al PNRR) ma non ancora per le persone fisiche (edifici unifamiliari), per cui rimane valida la data del 31/12/2021 come previsto al comma 66, lettera a1) dell'articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021), fino a quando non ci sarà l'approvazione del Consiglio dell'Unione europea, che **traslerebbe al 30 giugno 2022** la scadenza finale.

Vediamo passo passo com'è regolamentata la questione condomini e gli step da eseguire per ottenere sconto in fattura o cessione credito.

Se in questo periodo sei alle prese con le pratiche del Superbonus, il rilascio del visto di conformità e la realizzazione di APE, potresti risparmiare tempo con questo pratico **Kit Superbonus per il Calcolo del beneficio + Check list conformità** *sviluppato da Maggioli Editore che riporta l'elenco dei controlli per redigere il visto fiscale sulla*

*comunicazione da inviare a Entrate (necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110% sia nel caso di **cessione del credito che** per lo **sconto in fattura**.*

La fase preliminare è ovviamente quella di **verifica dei requisiti** per accedere al Superbonus (fino a 60 giorni), con nomina del tecnico o incarico a un General Contractor. Andranno pertanto eseguite:
– la **verifica conformità edilizia e urbanistica**, cioè rilievo e richiesta conformità urbanistica al Comune di riferimento in cui è ubicato l'edificio (l'Ufficio preposto ha fino a 30 gg – salvo sospensioni per cause di forza maggiore – per inoltrare i documenti necessari a procedere con la fase di diagnosi);
– la **verifica asseverata della possibilità di avere un salto di 2 classi** energetiche con diagnosi e pre-certificazione.

Fase progettuale ed esecutiva

Questa fase può richiedere fino a 270 giorni e include la **scelta degli interventi**, il ricevimento dei **preventivi delle aziende** (ipotesi di sfruttamento dello sconto in fattura) e definizione dell'impresa esecutrice o del General Contractor o del soggetto a cui cedere il credito (istituto di credito, finanziaria ecc.).

In pratica occorrono questi punti

– **sanatoria sulle eventuali difformità** edilizie e urbanistiche (non rientrano come interventi nel 110 %*e* allungano le tempistiche di circa 30 gg),
– se si optasse per la **cessione del credito** a una banca o finanziaria, è necessario calcolare altri 15 gg per ottenere il nulla osta a procedere,
– **pratica edilizia** (presentazione pratica, Direzione Lavori, CSP/CSE) + ex Legge 10 (coincidente con l'inizio lavori),
– **esecuzione** dei lavori.

Asseverazioni e comunicazioni finali

Serviranno invece almeno 30 giorni per:

- **hciusura pratica edilizia e APE** post-intervento asseverato,
- **asseverazioni fiscali**,
- **comunicazione Agenzia delle Entrate**.

Sconto in fattura: i 10 passi da seguire

Quando al condominio che ne ha facoltà viene accordato lo sconto in fattura, andranno seguiti i seguenti **10 passi**.

1. Predisposizione del **preventivo** / offerta lavori.

[In calce al preventivo, è opportuno che l'azienda indichi la propria disponibilità a praticare, sull'importo preventivato, lo sconto in fattura previsto dall'art. 121 del decreto-legge 34/2020, con previsione che in caso di mancato perfezionamento della cessione del credito il Condominio si impegna a saldare l'intero corrispettivo pattuito con le modalità tradizionali].

2. **Delibera assembleare** di approvazione da parte del Condominio del preventivo/offerta lavori.

[Il condominio deve anche approvare la decisione di aderire al beneficio dello sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del DL 34/20, restando inteso che ***il singolo condomino ha sempre la possibilità di non esercitare l'opzione***, potendo usufruire della detrazione nella modalità tradizionale (in 10 quote annue sul 730)].

3. Sottoscrizione del **contratto di appalto** (accettazione dell'offerta da parte del Condominio).

[L'amministratore, per conto del Condominio, sottoscrive per accettazione l'offerta indicando in calce la data che sarà quella della delibera di approvazione della stessa].

4. **Comunicazione da parte dell'amministratore** a tutti i condomini della delibera assembleare con invito a dare comunicazione dell'intenzione di avvalersi dello sconto in fattura.

[L'amministratore, immediatamente dopo l'assemblea, dovrà inviare a tutti i condomini **copia della delibera assembleare** unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e all'atto di cessione del credito che i condomini interessati dovranno compilare e restituire entro un termine ben definito].

5. Ricezione da parte dell'amministratore delle **intenzioni dei condomini** corredate della relativa documentazione (dichiarazione sostitutiva e cessione del credito).

[Una volta ricevute le adesioni da parte dei condomini interessati con la documentazione richiesta (dichiarazione sostitutiva e cessione del credito), l'amministratore sarà in grado di **quantificare l'importo dello sconto** e potrà comunicare all'impresa gli importi per emettere fattura].

6. Emissione della **fattura** con previsione dello sconto.

[**L'imponibile + Iva della fattura** dovrà corrispondere all'importo dei lavori approvato dall'assemblea di condominio. L'**importo netto a pagare**, da riportare in fattura, sarà pari alla differenza tra l'importo totale e il valore del credito d'imposta che

sarà ceduto al fornitore, come da comunicazione dell'amministratore che ha raccolto le adesioni dei condomini].

[Nella fattura si dovrà fare riferimento alla legge agevolativa con una **frase del tipo *"sconto praticato in applicazione della disposizione di cui all'art. 121 comma 1 lettera a) del decreto legge 34/20"***].

7. **Pagamento fattura** al netto dello sconto con bonifico parlante (>>> come compilarlo in 7 punti).

8. **Comunicazione** dell'amministratore all'AdE sull'esercizio dell'opzione.

9. **Trasferimento del credito** di imposta di ciascun condomino aderente allo sconto.

10. **Accettazione del credito** da parte dell'impresa sul proprio cassetto fiscale.

Foto: iStock/skynesher

Il Codice dei Contratti e la progettazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio

ingenio-web.it/31168-il-codice-dei-contratti-e-la-progettazione-delle-prestazioni-di-resistenza-al-fuoco-delle-strutture-di-acciaio

Antinori Monica - Ingegnere - Responsabile Ufficio Tecnico Fondazione Promozione Acciaio Marino Andrea - Ingegnere Strutturista, Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Strutture, Funzionario CNVVF Nigro Emidio - Docente Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università Federico II Napoli Pustorino Sandro - Ingegnere, SIS Ingegneria FPA - Fondazione Promozione Acciaio - 06/07/2021 1298

Nel presente lavoro è affrontato il tema della progettazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, con specifico riferimento alle strutture di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, tenendo conto di quanto previsto per la progettazione delle opere pubbliche nel Codice dei contratti pubblici, attualmente in fase di revisione.

Viene in particolare evidenziato come quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici per le diverse fasi della progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) richieda una specifica rispondenza nelle fasi della progettazione delle soluzioni progettuali ai fini della resistenza al fuoco, di tipo conforme o alternativa, e la necessità che la documentazione oggetto di esame da parte degli Organi di controllo sia almeno corrispondente a quanto previsto nella fase della progettazione definitiva.

L'evoluzione della normativa anticendio porta ad un nuovo approccio alla progettazione recepito anche dal Codice Appalti

Negli ultimi anni la **progettazione strutturale antincendio** ha subito, nel nostro paese, un'evoluzione normativa davvero impressionante, con un percorso reso necessario anche dall'armonizzazione delle normative di prevenzione incendi di tutti i Paesi membri della Comunità Europea. Basti pensare che fino al 2007 erano ancora validi per la progettazione strutturale antincendio i criteri della Circolare 91 del 1961 – norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile, con estensioni discutibili a tutte le tipologie strutturali diverse dall'acciaio e con destinazione d'uso qualsiasi.

Si è passati da una visione basata sulla protezione degli elementi strutturali come unica possibilità di resistere all'azione dell'incendio, rigorosamente nominale, all'introduzione delle curve naturali di incendio e del metodo analitico, rispettivamente con i DD.MM. 09.03.2007 e 16.02.2007, sebbene senza una piena fiducia nelle possibilità offerte, tanto è vero che è prevista la cosiddetta "doppia verifica", con la quale sostanzialmente veniva inibita la progettazione strutturale antincendio per effetto di incendi naturali, dal momento che era necessaria una successiva verifica nei confronti dell'incendio nominale per garantire alcune classi minime di resistenza al fuoco.

La vera svolta è avvenuta con il *Codice di P.I., D.M. 03.08.2015* e s.m.i., di cui la più rilevante è quella intervenuta con i *DD.MM. 12.04.2019 e 18.10.2019*. Per quanto riguarda la progettazione delle prestazioni delle strutture ai fini della resistenza al fuoco, come per tutte le altre misure tecniche antincendio, **il Codice** di P.I. ha di fatto **reso possibile**, indifferentemente, **l'impiego delle soluzioni conformi**, *ottenute mediante la diretta applicazione della regola tecnica di tipo prescrittivo*, e **delle soluzioni alternative**, *ottenute mediante l'applicazione dei metodi dell'ingegneria antincendio*, con un approccio meglio conosciuto come **FSE (Fire Safety Engineering)** sebbene non limitato solo al modello d'incendio, ma comprensivo anche delle analisi termica e termo-strutturale.

Di tale evoluzione normativa è stato tenuto conto anche nelle NTC, prima nella versione del 2008 e oggi in quella del 2018 [5], le quali hanno riconosciuto l'importanza della progettazione strutturale nei confronti delle azioni eccezionali, nonché quella legata alla robustezza, facendo rientrare tali problematiche tra i principi fondamentali per la progettazione strutturale.

Di pari passo si è evoluta la normativa sui Lavori Pubblici, che è oggi regolata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., noto come **Codice degli Appalti**, dando ancora maggiore importanza alla progettazione delle opere pubbliche, come meglio descritto di seguito.

Pertanto, in considerazione dell'importanza di una esaustiva e dettagliata progettazione di un'opera pubblica, supportata anche dal sempre più frequente ricorso alla metodologia BIM (Building Information Modeling) per favorire l'eliminazione di errori progettuali e delle conseguenti problematiche (economiche e temporali) nella realizzazione delle opere pubbliche, sarebbe inaccettabile non progettare in maniera completa, conforme ed esaustiva le strutture, anche nei confronti delle azioni eccezionali, tra cui in primis l'incendio. Di questo, e delle relative modalità attuative, si vuole discutere nella presente pubblicazione, con particolare riferimento alle strutture in acciaio, per le quali la progettazione antincendio assume particolare importanza.

Il Codice dei Contratti Pubblici

I livelli di progettazione, per le opere pubbliche, sono definiti nell'art. 23 "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi" dell'attuale codice degli Appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i) [2]. Per i contenuti della progettazione nei tre livelli, in questa fase di transizione e fino all'entrata in vigore del futuro Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del precedente D.P.R. n.207/2010 [1]. Il Regolamento definitivo, recentemente completato, sta compiendo il suo lungo iter di approvazione che vede coinvolti, oltre ai Ministeri delle Infrastrutture e delle Economia, i Consigli dei Ministri e di Stato.

Una volta che il Regolamento assumerà la forma di DPR, sarà sottoposto al parere della Conferenza Stato Regioni, quello del Consiglio di Stato e quello delle commissioni parlamentari competenti. Infine, il testo giungerà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Nonostante lungo iter, arenato dall'emergenza in corso, focalizzeremo l'attenzione sui livelli di progettazione presenti nella bozza del nuovo

Regolamento, giacché non si avvertono notevoli scostamenti rispetto a quanto già presente nel D.P.R. N. 207/2010 citato in precedenza, ma introduce interessanti novità per quanto riguarda i livelli di progettazione antincendio.

Nel documento, in oggetto, "Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "codice dei contratti pubblici" [2], redatto dalla Commissione di supporto giuridico-amministrativo per l'esame dello schema di regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono definite le nuove modalità per la presentazione dei progetti.

I tre livelli di progettazione delle Opere Pubbliche

Il documento prevede tre livelli di successivi approfondimenti del progetto:

1. *progetto di fattibilità tecnica ed economica;*

2. *progetto definitivo;*

3. *progetto esecutivo.*

Al fine di individuare il grado di approfondimento della progettazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture portanti di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo per ognuno di essi, di seguito è riportato una breve sintesi dei tre livelli di progetto previsti nel documento [2]. I concetti che si esporranno varranno in generale per qualsiasi tipologia strutturale e qualsiasi materiale.

La progettazione è finalizzata ad assicurare, nei tre livelli di approfondimenti tecnici, la qualità del processo e la qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell'intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in termini di sicurezza e di pubblica e privata incolumità, oltre che al rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita dell'intervento.

Il documento di indirizzo alla progettazione (DIP)

Al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività ed alle esigenze dell'amministrazione committente e dell'utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell'intervento e delle modalità con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti, l'amministrazione committente redige ed approva il quadro esigenziale e il documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

Il quadro esigenziale riporta:

- gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento;
- i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative dell'amministrazione, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;
- l'indicazione della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, tenendo conto della necessità di analizzare almeno due soluzioni progettuali alternative tra le quali la cosiddetta "opzione zero".

Il **DIP** è redatto e approvato dalla stazione appaltante prima dell'affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure del documento di fattibilità delle alternative progettuali, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna all'amministrazione. Il DIP, da redigere in coerenza con il quadro esigenziale, con particolare riferimento all'indicazione dello studio delle alternative progettuali, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Già in questa fase è importante individuare le necessità concernenti la sicurezza antincendio, compresa quella impattante per diverse motivazioni tecniche ed economiche relativa alle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture.

Il quadro esigenziale e il DIP costituiscono **documenti propedeutici alla progettazione** e sono di esclusiva **competenza dell'amministrazione**.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il documento iniziale che deve essere realizzato ai fini della progettazione è il **Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)** che è propedeutico al Progetto di fattibilità tecnica ed economica (**PFTE**).

Il DOCFAP è redatto nel rispetto dei principi del codice e dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP. Esso **individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali** che possono riguardare la localizzazione dell'intervento per le opere di nuova costruzione, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture di trasporto, le diverse soluzioni tipologiche, tecnologiche, impiantistiche, organizzative e finanziarie da adottare per la realizzazione dell'intervento, ….

Il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e di contenuto differenziato in relazione al tipo ed alla dimensione dell'opera o dell'intervento da realizzare.

Il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica sviluppa solo la soluzione progettuale che è stata prescelta nel DOCFAP**. Il PFTE è elaborato sulla base degli esiti dei rilievi, di studi, prove…. Il progettista nel PFTE dapprima analizza le possibili alternative progettuali, al fine di valutare quale sia la soluzione migliore in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e quindi sviluppa esclusivamente la soluzione prescelta sulla base del miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento, è **composto** dai seguenti **elaborati**:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) eventuali studi di fattibilità ambientale e paesaggistica;
- d) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento;
- e) calcolo sommario della spesa e piano economico e finanziario di massima, ove pertinente;
- f) elaborati grafici relativi all'intervento;
- g) cronoprogramma di massima dei lavori;
- h) capitolato prestazionale;
- i) piano particellare preliminare delle aree da espropriare o da acquisire;
- j) prime indicazioni e misure per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
- k) prime indicazioni per la stesura dell'elaborato progettuale della sicurezza in coerenza con le previsioni del DIP, qualora non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- l) piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- m) elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell'intervento.

È da segnalare che, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, ove pertinente, deve includere la sicurezza antincendio, in relazione agli ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali.

Progetto definitivo

Il progetto definitivo, predisposto sulla base del PFTE approvato, **individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di tutti i vincoli tecnici, giuridici ed economici esistenti**, del quadro esigenziale e del DIP, degli eventuali ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla stazione appaltante, nonché di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi e di comitato tecnico amministrativo (per opere statali), ove previsti.

Il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel PFTE, fatte salve eventuali modifiche progettuali, specificamente motivate dal progettista, e sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo; inoltre riporta tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, ai sensi della legislazione vigente; a tal fine, al progetto definitivo sono allegati gli atti della

conferenza dei servizi e i relativi provvedimenti di raggiunta intesa ai fini della localizzazione dell'intervento e della conformità urbanistica, ai sensi della legislazione vigente.

Il **progetto definitivo**, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, **comprende i seguenti elaborati**, ove pertinenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici;
- d) studio di inserimento urbanistico, ove pertinente;
- e) elaborati grafici;
- f) studio definitivo ambientale;
- g) nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo;
- h) calcoli delle strutture e degli impianti;
- i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- j) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- k) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) piano di sicurezza e coordinamento;
- o) elaborato progettuale della sicurezza;
- p) quadro economico;
- q) cronoprogramma delle fasi dell'intervento;
- r) piano economico e finanziario;
- s) elenco aggiornato delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque, denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell'intervento.

Tra le **relazioni specialistiche non è esplicitamente citata nella normativa** ancora vigente (D.P.R. n. 207/2010) **la progettazione antincendio**, sebbene nei criteri generali della verifica della documentazione progettuale sia previsto di controllare la compatibilità con la normativa inerente la sicurezza antincendio.

Nello schema di regolamento in bozza di cui sopra è invece prevista la relazione antincendio, la quale:

- descrive in forma dettagliata le misure di mitigazione adottate nel progetto definitivo in base agli ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali;
- descrive gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi indicandone le caratteristiche tecnico- funzionali ed i relativi dati tecnici sulla base dei calcoli di progetto;
- elenca il quadro normativo di riferimento per la prevenzione incendi.

A parte l'utilizzo non proprio del linguaggio della prevenzione incendi, è certamente un primo passo importante per riconoscere il peso e l'importanza che riveste in una progettazione integrata di un'opera pubblica, sebbene il quadro normativo attuale sia abbastanza chiaro e non soggetto a diverse interpretazioni. Non è possibile ignorare il D.P.R. 151/2011 e s.m.i., le norme di Prevenzione Incendi, tra cui in primis il Codice di P.I., né tantomeno le NTC 2018, relative alla progettazione strutturale, che non può prescindere dalle valutazioni nei confronti della sicurezza antincendio.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al precedente livello di progettazione e **determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, con l'indicazione delle coperture finanziarie ed il cronoprogramma** coerente con quello del progetto definitivo. Il progetto esecutivo è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è, altresì, **corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera** e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo costituisce **l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni** e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture ed agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento, o dell'elaborato progettuale della sicurezza;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j) computo metrico estimativo e quadro economico;
- k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- l) piano particellare di esproprio aggiornato rispetto al documento;
- m) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

- n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'Allegato XVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il *Manuale di gestione ambientale del cantiere*, redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La progettazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio: soluzioni conformi ed alternative

Le norme tecniche di prevenzione incendi (Codice di P.I.) trattano la **misura antincendio "Resistenza al Fuoco"** nel **cap. S.2,** nell'ambito della strategia antincendio, che si compone di ***10 misure*** (capp. da S.1 a S.10).

Fermo restando che si può progettare la resistenza al fuoco di una struttura con le indicazioni del cap. S.2 se e solo se l'intera progettazione di prevenzione incendi viene interamente affrontata con il codice di P.I., si evidenzia che **il cap. S.2** rappresenta lo strumento normativo, di carattere prestazionale o semi prestazionale, più avanzato per tale finalità, in quanto **rende possibile il perseguimento di qualsiasi approccio progettuale**, senza porre limitazioni di carattere prescrittivo, **al fine di dimostrare il raggiungimento di un'adeguata prestazione di resistenza al fuoco.**

Innanzitutto sono definiti i livelli di prestazione della resistenza al fuoco per un'opera da costruzione ed i criteri per la loro attribuzione alla medesima opera da costruzione; tali criteri, generalmente accettati, non sono tassativi, nel senso che l'attribuzione di un appropriato livello di prestazione può essere verificata in maniera alternativa utilizzando i metodi di cui al par. G.2.7 del codice di P.I., tra cui l'approccio ingegneristico, dimostrando il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio.

I livelli di prestazione I e II ammettono il crollo dell'opera da costruzione o di una sua porzione (solo livello II), se sono verificate ben determinate condizioni, richiedendo, in assenza di sufficienti distanze di separazione, la valutazione (nell'ambito di soluzioni "alternative") delle modalità di collasso della stessa, che sostanzialmente dovrà essere di tipo implosivo. Il livello III prevede il mantenimento della capacità portante dell'opera da costruzione per l'intera durata dell'incendio (nominale o naturale), mentre i livelli IV e V, richiedendo rispettivamente, dopo la fine dell'incendio, un danneggiamento limitato e il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa, necessitano della valutazione anche di deformazioni e spostamenti.

Una volta individuato l'appropriato livello di prestazione, è necessario verificare che l'opera da costruzione in progetto lo raggiunga effettivamente. A tal fine le norme tecniche di prevenzione incendi propongono al progettista strutturale due differenti approcci progettuali, a ciascuno dei quali corrisponde un ben determinato livello di prestazione:

- a) **soluzioni conformi**, definite secondo un approccio prescrittivo, nel quale l'azione termica è rappresentata da una curva temperatura/tempo di tipo nominale, quale ad esempio la curva di incendio standard ISO 834;

- b) **soluzioni alternative**, definite secondo un approccio prestazionale, in base alle quali l'azione termica è rappresentata da curve temperatura/tempo o flussi termici determinati ad hoc per ciascuno scenario di incendio di progetto individuato come rappresentativo dell'evento che può verificarsi.

Nel cap. S.2 sono stabiliti i criteri per la progettazione strutturale in condizioni d'incendio, che non differiscono troppo da quanto previsto nella previgente normativa.

La capacità portante del sistema strutturale in condizioni di incendio si può determinare sulla base di quella propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o dell'intero sistema costruttivo, tenendo conto sia delle condizioni di carico e di vincolo presenti in condizioni di incendio che dell'eventuale presenza di materiali protettivi (di fatto, però, solo con curve d'incendio nominali, utilizzate per la loro qualificazione, i cui esiti sono riportati nei rapporti di valutazione). Le corrispondenti valutazioni possono essere condotte nel dominio delle temperature, delle resistenze e del tempo.

In merito alle deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto dell'esposizione al fuoco, è evidente che le stesse producono sollecitazioni indirette, forze e momenti nei singoli elementi strutturali, che devono essere tenuti in considerazione, fatta esclusione per i casi in cui è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli (valutazione tutt'altro che semplice) oppure se i requisiti di sicurezza all'incendio sono valutati in riferimento a una curva nominale d'incendio.

Le azioni agenti sulla struttura sono dunque quelle della combinazione di carico eccezionale di cui alle NTC 2018:

$$\sum_{J\geq 1} G_{k,j} + P_k(t) + \sum_{J\geq 1} \psi_{2,i}\, Q_{k,i} + A_d(t)$$

Pertanto, in presenza dell'azione eccezionale incendio, le azioni permanenti e di precompressione sono valutate secondo il loro valore caratteristico, mentre quelle variabili sono ridotte rispetto al valore caratteristico secondo il coefficiente $\psi 2,i$ che tiene conto della contemporaneità delle stesse con l'azione eccezionale; le sollecitazioni indirette generate dall'incendio sono contemplate nel termine $Ad\ (t)$, che varia durante la sua evoluzione e che non è normalmente calcolabile in maniera diretta prima dell'esecuzione di analisi termostrutturali.

In conseguenza di tali criteri generali, le soluzioni conformi possono essere progettate facendo riferimento alla capacità portante propria degli elementi strutturali singoli esposti ad una curva nominale d'incendio, potenzialmente in un qualsiasi dominio, mentre quelle alternative, principalmente sviluppabili nel dominio del tempo, devono

essere progettate facendo riferimento alla capacità portante di porzioni di struttura o dell'intero sistema strutturale esposte ad un incendio naturale (curve naturali, flussi termici, ecc.), a meno di verificare a priori, per la particolare struttura oggetto di studio, che l'effetto delle deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura sia trascurabile (ad esempio struttura isostatica senza sollecitazioni di compressione o trazione).

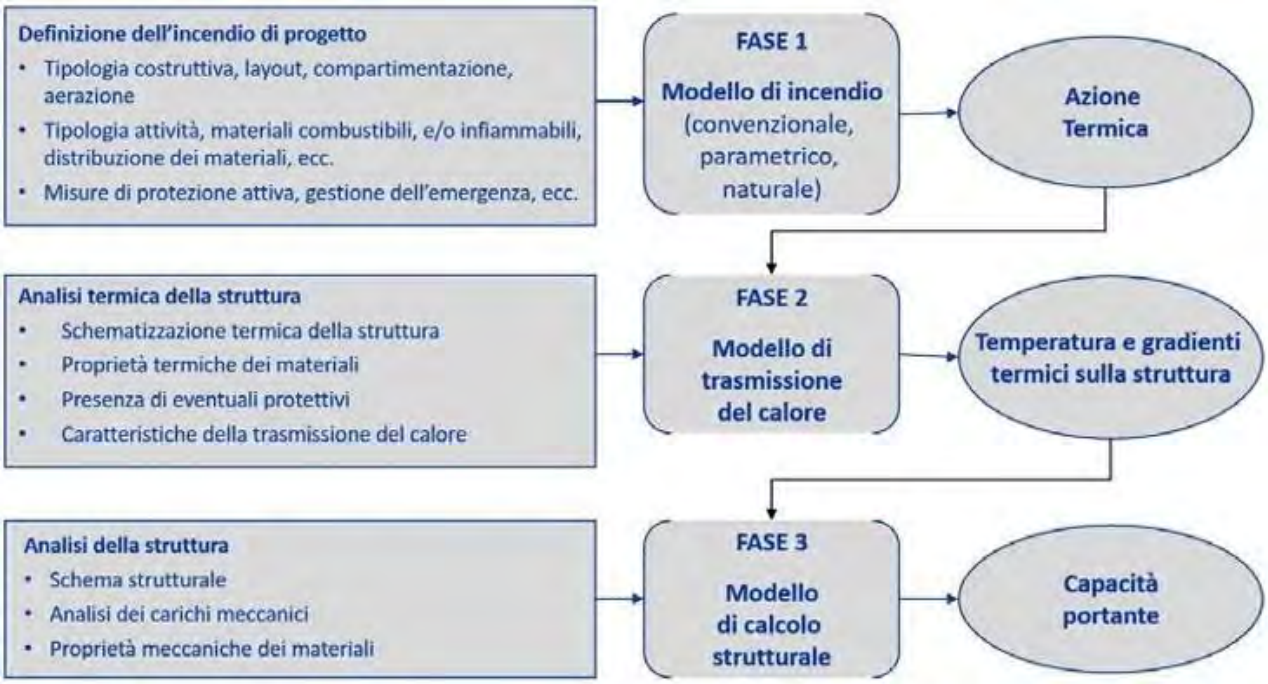

Figura 1: procedura per la progettazione della resistenza al fuoco

Con riferimento alla Figura 1, che illustra schematicamente le tipiche fasi della progettazione strutturale antincendio, si desume che il **grado di difficoltà associato alle soluzioni conformi** è certamente minore rispetto a quello delle soluzioni alternative: ciò è dovuto sia alla predeterminazione dell'azione incendio (fase 1), rappresentata da una curva nominale applicata a tutti gli elementi in progetto, sia alla possibilità conseguente di utilizzare metodi di calcolo (tabellari, sperimentali o analitici) più semplici su singoli elementi (fasi 2 e 3).

Di contro **le soluzioni alternative,** più complicate almeno nelle medesime fasi 1 (a causa della determinazione degli scenari d'incendio di progetto e delle relative azioni termiche in termini di curve temperatura tempo o flussi termici) e 3 (per il ricorso a metodi analitici avanzati che tengano conto del comportamento dinamico delle strutture, delle non linearità geometriche e dei materiali, delle dilatazioni termiche, ecc.), **consentono di esplorare in maniera più accurata le prestazioni strutturali** e di pervenire, a parità di livello di prestazione e di sicurezza strutturale antincendio, a configurazioni finali della struttura tipicamente meno onerose tecnicamente ed economicamente.

Ciò non significa verificare le strutture sempre e soltanto per come sono state progettate o realizzate, senza effettuare interventi di miglioramento o adeguamento antincendio: questi diventano tanto più probabili quanto più la progettazione in condizioni a freddo è slegata da quella antincendio per le nuove realizzazioni, mentre per molte opere esistenti è davvero difficile non effettuare alcun intervento che consenta di garantire alcuni comportamenti a caldo per i quali le strutture non sono state progettate in origine.

Uno schema sintetico riassuntivo di quanto sopra illustrato, che può guidare il progettista strutturale per gli aspetti di resistenza al fuoco, è riportato nella tabella seguente.

Tabella 1: Schema soluzioni progettuali resistenza al fuoco

SCHEMATIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E SOLUZIONI PROGETTUALI	Soluzioni conformi	Soluzioni alternative 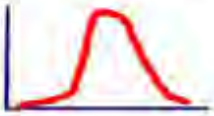
Analisi per singoli elementi	**SI**	NO (salvo rari casi)
Analisi per parti della struttura	SI (ha poco senso)	**SI**
Analisi globale della struttura	SI (ha poco senso)	**SI**

Le fasi della progettazione delle prestazioni di resistenza al fuoco secondo il codice dei contratti pubblici e l'iter autorizzativo del progetto di prevenzione incendi

Il progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio in generale ha importanti implicazioni sulle seguenti **caratteristiche del progetto**:

- **di tipo prestazionale**, ad esempio in termini di soluzione architettonica, strutturale o di durabilità;

- **di tipo economico**, in termini di costi della soluzione progettuale, sia in fase di costruzione che con riferimento alla manutenzione delle opere.

Tenendo conto degli obiettivi e dei criteri progettuali previsti dalle recenti Norme tecniche di prevenzione incendi [4], cui il presente documento si riferisce ai fini della Prevenzione Incendi, di seguito è riportato un **percorso logico della progettazione della sicurezza antincendio,** che è valido nello specifico anche per la progettazione e la

verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo, in linea con gli schemi di indirizzo alla progettazione riportato nel Codice dei contratti pubblici [2].

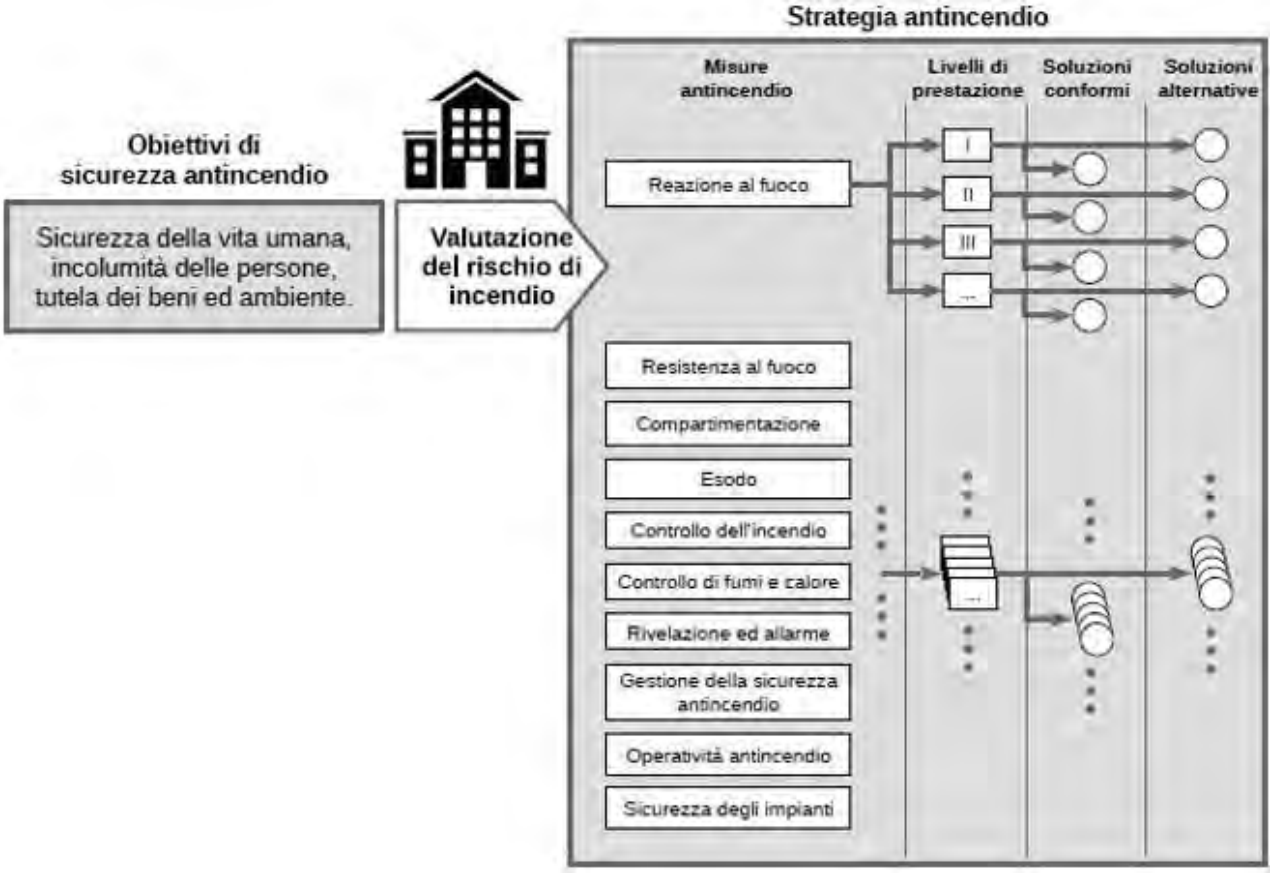

Figura 2: Schema della metodologia generale delle Norme tecniche di prevenzione incendi [4]

Il presente articolo è frutto delle attività della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio.

Il Tavolo Tecnico-Scientifico permanente è stato istituito il 20 gennaio 2006 su iniziativa di Fondazione Promozione Acciaio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è finalizzato a valutare i risultati della ricerca nazionale ed europea, fornire strumenti appropriati all'organo di controllo per la valutazione della sicurezza delle strutture in acciaio e garantire l'aggiornamento professionale dei tecnici impegnati nell'attività di prevenzione incendi.

Per tutte le informazioni sulle attività della Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso d'Incendio consulta il sito di ***Fondazione Promozione Acciaio.***

Stato legittimo dell'immobile: il Tar Salerno spiega la regola del primo Decreto Semplificazioni

ingenio-web.it/31327-stato-legittimo-dellimmobile-il-tar-salerno-spiega-la-regola-del-primo-decreto-semplificazioni

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/07/2021 2245

Con l'innovazione introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. d, n. 2, del DL 76/2020, il legislatore ha inteso semplicemente chiarire che lo «stato legittimo dell'immobile» è quello corrispondente ai contenuti del sottesi titoli abilitativi, relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative.

Recupero del sottotetto, abbassamento del solaio e apposizione pannelli

Abbiamo parlato di recente, anche in ottica Superbonus 110%, di stato legittimo dell'immobile.

Questo perché il DL Semplificazioni Bis (77/2021) ha aggiunto ulteriori novità in materia, dopo che già il 'primo' Decreto Semplificazioni (76/2020) era intervenuto, seppur per motivazioni e con accezioni diverse.

Qui però ci focalizziamo sulla recente sentenza 1358/2021 del 31 maggio scorso del Tar Salerno, che da un'interpretazione chiara su quello che intende, per **stato 'legittimato'**, il primo Decreto Semplificazioni (76/2020).

Si discute, nello specifico, di un permesso di costruire - il cui riesame viene negato da un comune - col quale erano stati assentiti i seguenti lavori:

- al secondo piano, la variazione di divisioni interne;
- al terzo piano/sottotetto, il recupero abitativo del sottotetto della porzione di proprietà, mediante la realizzazione di 2 camere, di cui una dotata di due abbaini ed una con un lucernaio;
- l'abbassamento del solaio tra i due livelli di m 0,55 (l'altezza netta del secondo piano passerebbe da ml 3,25 a ml 2,70); il sottotetto da recuperare avrà h min pari a m 2,20 e max pari a m 2,50, per un'altezza media di m 2,35;
- la sostituzione copertura in MCA con pannelli isolanti in fibra di legno con manto di tegole in terracotta;
- l'apposizione di pannelli solari e fotovoltaici con miglioramento energetico oltre al cappotto termico di 6 cm su tutte le pareti esterne.

In sede di rilascio del titolo edilizio, era stata impartita la seguente prescrizione: «A *condizione che vengano rimossi gli infissi a chiusura del terrazzo coperto in primo piano i quali hanno determinato aumento di volume, non assentito da alcun titolo abilitativo, peraltro in violazione delle distanze tra fabbricati confinanti...*».

In pratica, bisognava eseguire determinati accorgimenti per poter 'legittimare' il titolo e procedere con i lavori.

Ma secondo il comune la realizzata **chiusura verandata**:

- a) **non poteva considerarsi legittimata** ai sensi dell'art. 9 bis comma 1 bis del dpr 380/2001, non essendo contemplata dai titoli abilitativi ex ante emessi in relazione all'immobile controverso;
- b) aveva **incidenza urbanistico-edilizia**, dacché comportante la creazione di nuova volumetria residenziale;
- c) **non rientrava tra gli incrementi volumetrici assentibili in via derogatoria** a norma dell'art. 2 bis comma 1 ter del dpr 380/2001, tale disposizione essendo riferita unicamente agli interventi di demolizione e ricostruzione, e non anche agli interventi di ristrutturazione edilizia, 'leggera' o 'pesante';
- d) non era riconducibile alla sfera applicativa degli interventi pertinenziali in ampliamento o di nuova costruzione assentibili a norma degli artt. 10.3 e 11.3 del RUEC di Cava de' Tirreni, tali disposizioni essendo riferite non già agli spazi residenziali – quale, appunto, quello con essa creato –, bensì agli spazi accessori e pertinenziali.

La legittimazione ex ante (prima)

Secondo la ricorrente, la chiusura del terrazzo dell'appartamento:

- a) avrebbe rinvenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 bis, comma 1 bis, del dpr 380/2001, la propria fonte di legittimazione edilizia nei titoli abilitativi emessi ex ante, e, segnatamente, in un permesso di costruire del 2012 (con cui era stato, tra l'altro, assentito il frazionamento dell'immobile);
- b) anche a prescindere dal vigente regime delle distanze legali tra edifici, sarebbe stata assentibile in virtù del disposto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del dpr 380/2001, il quale sarebbe applicabile non solo alla ristrutturazione edilizia 'pesante' mediante demo-ricostruzione, ma anche alla ristrutturazione edilizia 'leggera' divisata nella specie;

Il permesso di costruire del 2012 non può legittimare interventi successivi

Il Tar esamina il contenuto del titotolo abilitativo di cui si disquisisce.

La realizzazione di una veranda, in quanto struttura non precaria che genera incremento volumetrico e modifica della sagoma, richiede il rilascio del permesso di costruire.

Nella fattispecie, non risulta alcun permesso di costruire per la chiusura della terrazza e per la conseguente modifica della destinazione d'uso. Dalla documentazione si evince che **i titoli rilasciati dall'amministrazione comunale non hanno in alcun modo assentito la chiusura della terrazza aperta** (e la relativa destinazione ad

uso abitativo), avendo un oggetto diverso (la DIA del 2010 la sistemazione pedonale del fabbricato, il permesso di costruire del 2012 il frazionamento dell'unità immobiliare e del sottotetto in due unità immobiliari, quello del 2014 la sanatoria del tetto di copertura), né potrebbe essere sufficiente, per validare la tesi del ricorrente, la mera presenza, negli allegati progettuali alla richiesta di permesso del 2012, dello stato attuale dei luoghi.

In definitiva, anche per il Tar, non si 'capisce' come nel PdC del 2012 (oltre che nella DIA del settembre 2010) **possa ravvisarsi la fonte di legittimazione di un intervento** (chiusura verandata del terrazzo) da esso mai assentito.

Lo stato legittimo dell'immobile e le novità del primo DL Semplificazioni

Arriviamo al punto centrale della sentenza.

Il Tar cita infatti l'art. 9-bis, comma 1 bis, del dpr 380/2001, il quale recita: «*Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia*».

Ma questa disposizione non può interpretarsi se non nel senso che lo stato legittimo dell'immobile è quello **riveniente dal «*titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa*»**, nonché, se a questo siano susseguiti ulteriori titoli abilitativi, dal titolo «*che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali*».

Insomma: l'art. 10 comma 1 lett. d) n.2 del DL 76/2020 ha semplicemente chiarito che lo **stato legittimo corrisponde ai contenuti del sottesi titoli abilitativi, relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative**.

Tutto qui, precisa il Tar. **Non è corretta quindi l'interpretazione data dal ricorrente** alla norma di cui sopra, con portata totalmente abilitante al titolo «*che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare*», a prescindere dal relativo oggetto, allorquando dalla legittimazione edilizia (giusta PdC prot. n. 2774/2012) del frazionamento dell'unità abitativa viene inferita anche la legittimazione edilizia della controversa chiusura verandata del terrazzo (non contemplata dal PdC prot. n. 2774/2012).

Ristrutturazione leggera e pesante

In ultimo, chiamando in causa l'art.2 comma 1-ter del dpr 380/2001, il Tar evidenzia che tale norma è da intendersi di stretta interpretazione, così da escludere margini per applicazioni analogiche, quale quella propugnata dal ricorrente, che arriva ad assimilare la ristrutturazione non solo 'pesante', ma anche 'leggera' alla demo-ricostruzione.

Posto che menziona i soli interventi di demolizione e ricostruzione, essa non può considerarsi estensibile ad altre tipologie edilizie.

CILA semplificata e Superbonus 110%: ecco come presentarla! Le regole

ingenio-web.it/31335-cila-semplificata-e-superbonus-110-ecco-come-presentarla-le-regole

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/07/2021 3942

Il documento contiene un riepilogo delle regole sull'attuazione della semplificazione introdotta dal decreto-legge 77/2021 (Semplificazioni Bis) e sull'utilizzo della vigente modulistica.

Superbonus 110% con la CILA: come fare

Con una lettera circolare a firma dell'assessora Barbara Lori, la Regione Emilia-Romagna ha fornito interessanti chiarimenti operativi in merito alla **presentazione della CILA semplificata per gli interventi che accedono al Superbonus 110%**., in virtù delle modifiche apportate in tal senso dal recente DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), attualmente in corso di conversione in legge.

Nello specifico, la circolare intende dare **immediata attuazione alla semplificazione dei titoli edilizi** richiesti per gli interventi che beneficiano del Superbonus 110%, ora subordinati alla presentazione di una CILA speciale, i cui tratti salienti sono previsti al comma 13-ter dell'art.119 del DL 34/2020, 'modificato' dall'art.33 del DL 77/2021.

In attesa dell'approvazione di una speciale modulistica 'nazionale' in corso di predisposizione da parte del Ministero della Pubblica Amministrazione, la circolare regionale fornisce indicazioni operative per presentare queste pratiche edilizie in conformità alla nuova disciplina, utilizzando la vigente modulistica regionale.

Ambito di applicazione e specialità della CILA

Nella circolare, in primis, si evidenzia che il nuovo comma 13-ter sopracitato qualifica tutti gli interventi elencati all'art.119 del DL Rilancio (34/2020) come manutenzione straordinaria, tranne quelli di demolizione e ricostruzione. Per il loro avvio, basta quindi una CILA: può essere utilizzata la modulistica edilizia unificata, barrando le caselle relative alla CILA e descrivendo l'esatta natura e caratteristiche dei lavori.

Demolizione e ricostruzione

Questo tipo di interventi che 'prendono' il Superbonus 110% rientrano invece nella nozione di ristrutturazione edilizia. In Emilia-Romagna serve una SCIA, utilizzando la modulistica nazionale standard.

Attestazioni sulla costruzione dell'immobile

Come precisa il comma 13-bis, la presentazione della CILA che riguarda gli interventi ex art. 119 DL Rilancio NON richiede (cioè NON deve contenere) l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile interessato.

In tal senso, la Regione ER richiede una delle seguenti attestazioni:

- estermi del titolo abilitativo;
- estermi del titolo in sanatoria che ha legittimato l'immobile (in esecuzione di condono edilizio o legge regionale);
- dichiarazione che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

Interventi strutturali

Per questo tipo di interventi, si dovrà compilare il quadro n.16 del modello 2, con predisposizione e allegazione del progetto strutturale.

Superbonus 110% ascensori per rimozione barriere architettoniche: regole, limiti, tetti di spesa

ingenio-web.it/31342-superbonus-110-ascensori-per-rimozione-barriere-architettoniche-regole-limiti-tetti-di-spesa

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/07/2021 1247

Agenzia delle Entrate: l'agevolazione spetta nella misura ordinaria a patto che siano rispettate le caratteristiche riguardanti le opere dirette alla rimozione delle barriere architettoniche.

Possono usufruire del Superbonus 110% tutti i condomini anche se di età non superiore ai 65 anni, sulla base dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili secondo gli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Ascensore in condominio: ok al Superbonus 110%

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 355/2021 del 5 luglio, mette i paletti relativi alla fruizione del Superbonus 110% per le spese sostenute per l'installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice (ascensore) per agevolare le persone con ridotta capacità motoria, chiarendo che possono usufruire dell'agevolazione tutti i condomini anche se non hanno superato i 65 anni di età, a condizione che l'opera sia trainata da un intervento trainante.

Se il cappotto termico traina l'ascensore

Nel caso esaminato dal Fisco, la moglie dell'istante è proprietaria di un'abitazione inserita in un immobile composto da quattro unità catastali residenziali più pertinenze.

I condomini intendono effettuare il **cappotto termico** sull'intero stabile e usufruire del Superbonus (intervento **trainante**).

In aggiunta, alcuni dei proprietari, hanno programmato di **realizzare un nuovo impianto di elevazione** secondo la disciplina vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (intervento **trainato**).

Si chiedono quindi chiarimenti sul nuovo ascensore, in particolare se tutti i partecipanti alla spesa possono prendere il 110% - quale intervento trainato dal cappotto termico - in presenza di almeno uno degli inquilini o dei proprietari che abbia superato i 65 anni di età.

Superbonus intervento trainato a prescindere dall'età

Per le Entrate, la rispost è affermativa e l'età non conta.

Dopo aver riepilogato la norma e citato svariati documenti di prassi, il Fisco - con specifico riferimento al caso descritto nell'interpello ossia l'estensione del beneficio dai condomini più "giovani" (oltre a chi ha compiuto 65 anni), ricorda che la Finanziaria 2021 ha previsto che per gli interventi "trainati" indicati all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir (rimozione barriere architettoniche) **si possa usufruire della detrazione del 110% anche nel caso in cui siano effettuati per agevolare persone di età superiore a sessantacinque anni** (e non, quindi, affetti da particolari patologie).

Si tratta, infatti, di lavori "*finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)*".

Le caratteristiche degli interventi di rimozione barriere architettoniche

Proseguendo, si sottolinea che la circolare 19/2020 del Fisco contiene i **casi e le modalità per beneficiare della detrazione applicabile sia alle opere di rimozione delle barriere architettoniche realizzate sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari**.

In particolare, sono agevolati gli interventi che presentano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989.

Trainato e trainante: limiti temporali e massimali di spesa

In definitiva, il 110% è ok per gli ascensori in condominio aldilà dell'età, a patto che la **rimozione della barriera architettonica sia effettuata congiuntamente a un intervento trainante** (nel caso specifico il cappotto termico).

Perché ciò accada occorre che il **"trainato" sia eseguito tra l'inizio e la fine dei lavori per la realizzazione del trainante**.

C'è quindi un doppio limite temporale per l'accesso al Superbonus: non solo l'ascensore deve essere realizzato entro la vigenza dell'agevolazione, ma anche non prima e non dopo il periodo di esecuzione del cappotto termico.

Il massimale di spesa per la rimozione delle barriere architettoniche è di 96mila euro e la detrazione massima applicabile ai fini del Superbonus è pari a 105.600 euro.

CASACLIMA.com

Equo compenso, il testo base aggiunge una serie di commi all'articolo 2233 del Codice civile

casaeclima.com/italia/professione/ar_45404__equo-compenso-testo-base-aggiunge-serie-commi-articolo-codice-civile.html

Martedì 6 Luglio 2021

Nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso. Nuove disposizioni specificano quali clausole debbano ritenersi vessatorie. Regolamentato il procedimento dinanzi al Tribunale
La II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sta proseguendo l'esame delle proposte di legge recanti *Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni*, ed ha adottato, nella seduta del 29 giugno 2021, un testo base (LEGGI TUTTO), che riprende e riassume tutte le disposizioni presenti negli altri disegni di legge.

Tale testo, nel definire l'equo compenso e individuare l'ambito di applicazione della relativa disciplina per tutte le professioni, aggiunge una serie di commi all'articolo 2233 del codice civile, rendendo nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, individuando nuove disposizioni tese a specificare quali clausole debbano ritenersi vessatorie, e regolamentando il procedimento dinanzi al Tribunale.

Viene altresì prevista per il professionista la possibilità che il parere di congruità emesso dall'Ordine, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento, possa acquistare l'efficacia di titolo esecutivo, e che i diritti individuali omogenei dei professionisti possono

essere tutelati anche attraverso l’azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati.

Occorrerà verificare l'iter dei lavori parlamentari per eventuali ed ulteriori modifiche o integrazioni di tale costituenda norma di legge. (fonte: Notiziario legale Cnappc 06/07/2021)

CASACLIMA.com

Barriere architettoniche: ascensore con il Superbonus 110% a prescindere dall'età dei condomini

casaeclima.com/ar_45391__barriere-architettoniche-ascensore-superbonus-prescindere-etadei-condomini.html

Martedì 6 Luglio 2021

Agenzia delle entrate: l'agevolazione spetta nella misura ordinaria a patto che siano rispettate le caratteristiche riguardanti le opere dirette alla rimozione delle barriere architettoniche

Le spese sostenute per l'installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria sono ammesse al Superbonus e possono usufruire dell'agevolazione tutti i condomini anche se non hanno superato i 65 anni di età, sempreché, naturalmente, l'opera sia trainata da un intervento trainante. È quanto precisa l'Agenzia delle entrate nella **risposta n. 455 del 5 luglio 2021** (LEGGI TUTTO).

La moglie dell'istante è proprietaria di un'abitazione inserita in un immobile composto da quattro unità catastali residenziali più pertinenze. I condomini intendono effettuare il cappotto termico sull'intero stabile e usufruire del Superbonus (intervento trainante). In aggiunta, alcuni dei proprietari, hanno programmato di realizzare un nuovo impianto di elevazione secondo la disciplina vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (intervento trainato).

Il contribuente chiede se per il nuovo elevatore tutti i partecipanti alla spesa possano beneficiare della maxi detrazione del 110% - quale intervento trainato dal cappotto termico – in presenza di almeno uno degli inquilini o dei proprietari che abbia superato i

65 anni di età.

E nel caso in cui l'agevolazione spetti soltanto all'ultrasessantacinquenne, se il raggiungimento di tale età debba essere antecedente al giorno del pagamento della fattura e, comunque, entro il 30 giugno 2022 (ultima scadenza per usufruire della super detrazione), oppure alla data di presentazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'ascensore.

L'Agenzia delle entrate dice sì al Superbonus per l'intervento trainato a prescindere dall'età dei condomini.

Il parere ripercorre, come di consueto, l'impianto normativo e di prassi, a partire dalla disposizione che ha introdotto la detrazione straordinaria (articolo 119 del decreto "Rilancio).

L'amministrazione, prima che la legge di bilancio 2021 apportasse ulteriori ritocchi, ha fornito chiarimenti sull'argomento con le circolari n. 24/2020 n. 30/2020 e la risoluzione n. 60/2020.

Con specifico riferimento al caso descritto nell'interpello ossia l'estensione del beneficio dai condomini più "giovani" (oltre a chi ha già spento le 65 candeline), l'Agenzia ricorda che la legge di bilancio 2021 ha previsto che per gli interventi "trainati" indicati all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir (rimozione barriere architettoniche) si possa usufruire della detrazione del 110% anche nel caso in cui siano effettuati per agevolare persone di età superiore a sessantacinque anni (e non, quindi, affetti da particolari patologie). Si tratta, infatti, di lavori "finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

La circolare n. 19/2020 ha precisato quali sono i casi e le modalità per beneficiare della detrazione applicabile sia alle opere di rimozione delle barriere architettoniche realizzate sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. In particolare, sono agevolati gli interventi che presentano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989.

L'Agenzia prosegue facendo presente che con la risposta all'interrogazione in Commissione finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, è stato chiarito che la detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche spetta a prescindere dalla presenza nel fabbricato di ultrasessantacinquenni. Il beneficio, ha infatti precisato la circolare n. 19/2020, è connesso al tipo di intervento anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto delle modifiche.

In sostanza, l'accesso al regime di favore è correlato alla rispondenza dell'opera alle caratteristiche fissate dal suddetto Dm 236, non sono richiesti altri requisiti, come la presenza di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Il principio è valido anche ai fini del Superbonus, sempreché la rimozione della barriera architettonica sia effettuata congiuntamente a un intervento trainante (nel nostro caso il cappotto termico). Perché ciò accada occorre che il "trainato" sia eseguito tra l'inizio e la fine dei lavori per la realizzazione del trainante.

Ciò comporta un doppio limite temporale per l'accesso al Superbonus. Con specifico riguardo all'ipotesi dell'interpello, infatti, non solo l'ascensore deve essere realizzato entro la vigenza dell'agevolazione, ma anche non prima e non dopo il periodo di esecuzione del cappotto termico.

Il documento di prassi ricorda, inoltre, che il massimale di spesa per la rimozione delle barriere architettoniche è di 96mila euro e che, quindi, la detrazione massima applicabile ai fini del Superbonus è pari a 105.600 euro.

In conclusione, le spese sostenute dal condominio per l'installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria, sono ammesse al Superbonus e possono usufruire dell'agevolazione tutti i condomini anche se di età non superiore ai 65 anni, sulla base dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili secondo gli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Infine, precisa l'Agenzia richiamando ancora la risposta all'interrogazione parlamentare, che al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, il contribuente potrà scegliere per la cessione del credito sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli di abbattimento delle barriere architettoniche.

CASA&CLIMA.com

Programma integrato di edilizia residenziale sociale: in Gazzetta il decreto interministeriale

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45394__programma-integrato-edilizia-residenziale-sociale-gazzetta-decreto-interministeriale.html

Martedì 6 Luglio 2021

Il decreto approva l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento selezionati dalle regioni, ad esclusione della Campania e dell'Umbria per le quali si procederà successivamente con separato provvedimento

Sul portale del Ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il **decreto interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021**, inerente il **programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019**, di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento selezionati dalle regioni, ad esclusione della Campania e dell'Umbria per le quali si procedera' successivamente con separato provvedimento, e delle modalita' attuative e di monitoraggio.

Il relativo comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.159 del 5 luglio 2021.

Il Programma integrato di edilizia residenziale sociale è finanziato con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino alla somma richiesta di **219.194.640,15 euro, a valere sulla somma di 250 milioni di euro** di cui alla richiamata Delibera n. 127 del 2017, giacenti sul fondo L del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" gestito da Cassa depositi e prestiti.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Dall'Ecoforum un Piano nazionale per l'economia circolare in cinque punti

greenreport.it/news/economia-ecologica/dallecoforum-un-piano-nazionale-per-leconomia-circolare-in-cinque-punti

6 luglio 2021

Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Ferrante (Kyoto club): «Delusi del poco spazio che l'uso efficiente delle risorse ha trovato nel Pnrr»

[6 Luglio 2021]

di
Luca Aterini

Un piano nazionale per l'economia circolare che abbia al centro cinque punti cardine: è questa la proposta che emerge dall'VIII edizione dell'EcoForum, in corso fino a domani a Roma (oltre che in diretta streaming su eco-forum.it e su lanuovaecologia.it) e organizzato come sempre da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club .

Per quanto riguarda in particolare i progressi necessari sul fronte della gestione rifiuti – ne generiamo ogni anno 184 mln di tonnellate, tra speciali (154) e urbani (30) – da Legambiente sottolineano che ad oggi in Italia non c'è un'adeguata rete impiantistica e si registra una forte disparità tra il nord, dove è concentrata la maggioranza degli impianti, e il centro sud dove sono carenti. Ciò fa sì che in molti contesti territoriali si assista ad un trasferimento dei rifiuti raccolti in altre regioni o all'estero.

Si tratta dunque di ridurre il turismo dei rifiuti: si stima infatti che 2,7 mln di ton l'anno di rifiuti urbani vengano gestiti in regioni diverse da quelle di produzione, impiegando 107mila viaggi di camion su 49 mln di chilometri (e allargando l'osservazione ai rifiuti speciali si arriva a 1,2 miliardi di km percorsi ogni anno, senza contare le tratte fuori confine). Così a circolare sono i rifiuti, più che l'economia.

«L'Italia non perda più tempo – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – e con l'arrivo dei primi fondi europei acceleri attraverso una strategia e un road map nazionale sull'economia circolare. Per raggiungere i target europei e per archiviare la stagione delle discariche e degli inceneritori, occorre realizzare mille nuovi impianti di riciclo, promuovere semplificazioni degli iter autorizzativi, attivare percorsi partecipativi per coinvolgere i territori nella realizzazione degli impianti, approvare nuovi decreti end of waste, completare la riforma del Sistema nazionale della protezione ambientale e accelerare la creazione di un mercato dei prodotti riciclati, obiettivo ancora oggi disatteso».

I fondi europei incardinati nel Pnrr approvato dal Governo Draghi sono stati però molto parsimoniosi in fatto di economia circolare. Su circa 200 miliardi di euro previsti, la voce "realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" ne assorbe solo 1,5 contro 10 stimati come necessari dalle imprese di settore, e soprattutto il Piano sembra soffermarsi solo sulla gestione dei rifiuti urbani.

«L'economia circolare – commenta Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – è la chiave per risparmiare risorse naturali e per rispondere alla crisi puntando sull'innovazione. Non possiamo quindi che dirci delusi del poco spazio che l'uso efficiente delle risorse ha trovato nel Pnrr. Infatti non si tratterebbe solo di gestire in maniera più intelligente e integrata il ciclo dei rifiuti, facendo gli impianti che servono e scegliendo quelli più innovativi e non soluzioni del secolo scorso, quali i termovalorizzatori che non a caso la Commissione europea ha escluso da ogni possibile finanziamento, ma piuttosto di semplificare il recupero con i decreti End of waste e promuovere ad esempio la chimica verde che si basa su materia prima vegetale e rinnovabile e non più sui fossili».

Il "problema" per i termovalorizzatori come per gli altri impianti per la gestione rifiuti, più che nell'esclusione dalla tassonomia Ue sugli investimenti sostenibili, sta nell'iter autorizzativo e nelle sindromi Nimby&Nimto che ne bloccano la realizzazione (solo il 20% di tutte le opere per la gestione del ciclo rifiuti finanziate negli ultimi 8 anni è stato realizzato). Sarebbe anzi un controsenso impiegare risorse prese a prestito dalla collettività per finanziare la costruzione di termovalorizzatori quando in primis al riciclo

mancano risorse; ciò non toglie che altri inceneritori – che le imprese sarebbero ben contente di pagare di tasca propria – possano essere utili per gestire i rifiuti che non possiamo riciclare.

Non a caso il 64% dei rifiuti speciali che esportiamo è costituto da "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti" e "impianti di trattamento delle acque reflue", gli scarti appunto dell'economia circolare che preferiamo non vedere e affidare ad altri Paesi.

Per capire davvero quali e quanti impianti servono per gestire i nostri rifiuti, non è possibile fermarsi alle opinioni su una singola fattispecie, come i termovalorizzatori: è indispensabile che venga completato il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, avviato dal precedente Governo e inserito nel Pnrr. E poi? Per Legambiente le priorità dell'economia circolare italiana si riassumono in 5 punti.

Il primo riguarda i decreti End of waste (Eow): secondo i calcoli del Cigno verde dal 2013 al 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale solo 5 decreti Eow, mentre ne restano 19 in via di adozione o predisposizione. Ecco perché «al Mite serve una task force per rendere più veloci gli iter di approvazione».

Il secondo verte sulla necessità – parallela a quella della semplificazione nel permitting per gli impianti – di rafforzare i controlli ambientali, e dunque istituzioni come Ispra e le Arpa: «Su questo fronte non sta succedendo nulla», mentre sarebbe necessario almeno un investimento aggiuntivo di circa 240 milioni di euro all'anno per assumere 2mila tecnici in più (rispetto all'attuale organico fatto di 10mila persone) e acquistare strumenti e attrezzature per i laboratori di analisi.

Sugli impianti per il ciclo rifiuti, invece, Legambiente afferma che «va realizzata una rete impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani tale da rendere autosufficiente ogni provincia italiana», investendo in via prioritaria sui biodigestori e sulla selezione dei rifiuti da imballaggio da raccolta differenziata. Anche per i rifiuti speciali «è fondamentale costruire nuova impiantistica per il riciclo, si pensi ad esempio alla filiera della bioeconomia che dalle biomasse di scarto produce intermedi e prodotti della chimica verde in impianti che possono essere realizzati riconvertendo siti industriali in dismissione o già dismessi su tutto il territorio nazionale […] Deve essere prevista anche l'autorizzazione di lotti in discariche, preferibilmente esistenti, solo ed esclusivamente per i rifiuti contenenti amianto (almeno una discarica per regione con lotto autorizzato a tal fine)».

Ma come superare le sindromi Nimby&Nimto che vedono proprio nella gestione rifiuti un bersaglio prediletto? «Le proteste nei confronti dei progetti e le sindromi nimby si possono superare solo con la partecipazione dei cittadini e la condivisione con i territori – risponde Legambiente – In Italia sono in vigore due strumenti di partecipazione, il dibattito pubblico e l'inchiesta pubblica, che fino ad oggi non sono praticamente mai stati utilizzati: nei fatti l'informazione dei cittadini e la partecipazione ai processi decisionali per l'approvazione di progetti non è garantita». Una lacuna che è bene colmare il prima possibile, pur nella consapevolezza che dopo il dibattito pubblico resta alla politica l'onere di decidere, probabilmente scontentando qualche elettore.

Infine un grande classico, quello degli acquisti verdi: «Per chiudere il cerchio dell'economia italiana è importante fare in modo che i prodotti realizzati dal riciclo dei rifiuti abbiano una corsia preferenziale sul mercato. A tal fine serve estendere l'obbligo di utilizzare i Criteri ambientali minimi (Green public procurement) agli affidamenti di qualsiasi importo e tipologia di opere, beni e servizi da parte della Pubblica amministrazione», concludono dall'Ecoforum.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

I Paesi dell'Unione europea non rispettano il principio chi inquina paga

greenreport.it/news/inquinamenti/i-paesi-dellunione-europea-non-rispettano-il-principio-chi-inquina-paga

6 luglio 2021

Diritto e normativa | Economia ecologica | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche

Corte dei conti europea: «A pagare sono troppo spesso i contribuenti europei, non chi inquina»

[6 Luglio 2021]

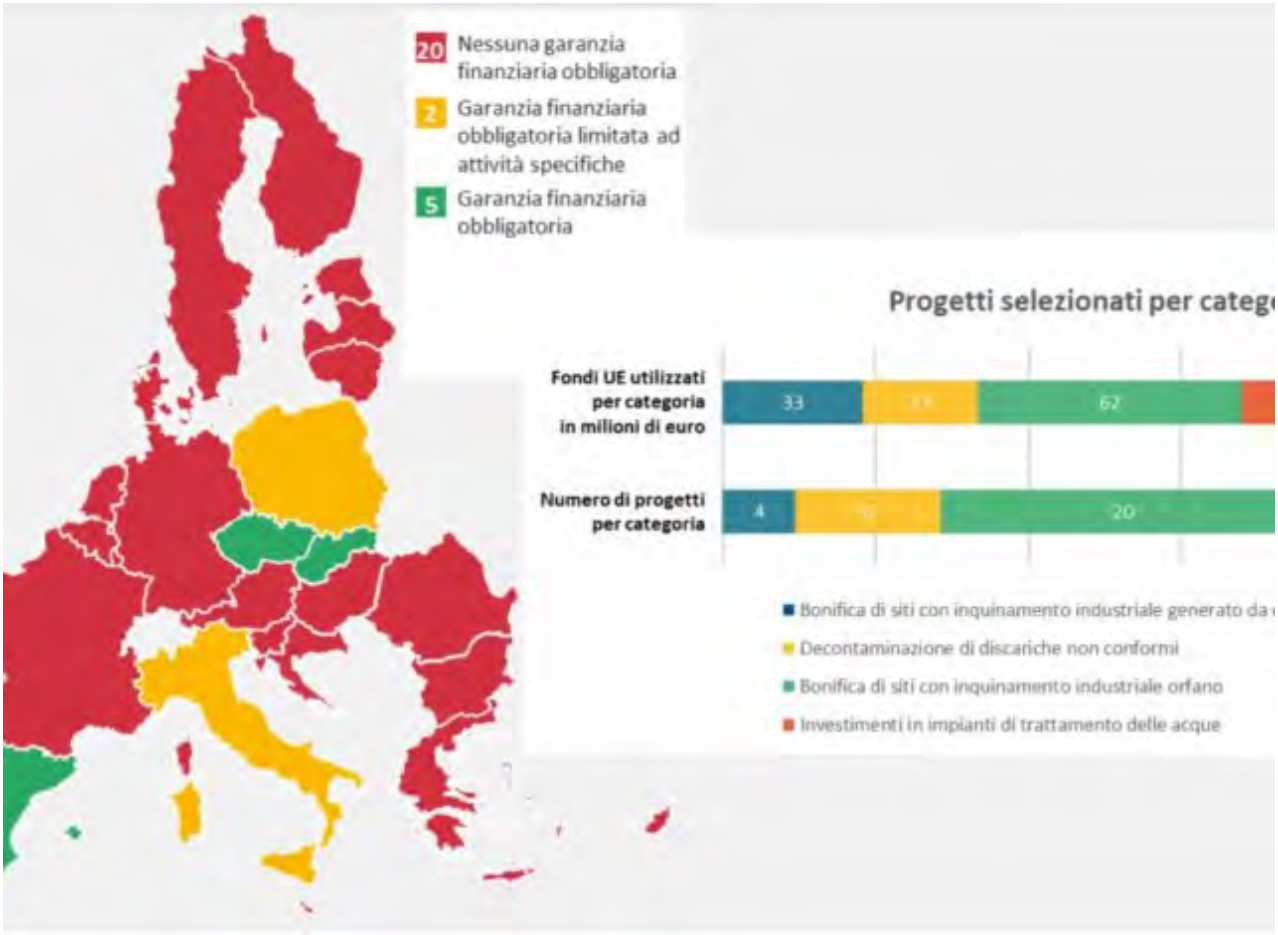

La **relazione speciale** "Il principio "chi inquina paga" non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE" della Corte dei conti europea parte dalla consapevolezza che una quota significativa del bilancio dell'Unione europea è destinata al conseguimento degli obiettivi Ue sui cambiamenti climatici e a questioni ambientali. La Corte evidenzia che «Nel periodo 2014-2020, circa 29 miliardi di euro della politica di coesione dell'UE e del programma LIFE sono stati destinati specificamente alla tutela ambientale» e ricorda che «Il principio "chi inquina paga" prevede che l'inquinatore debba sostenere i costi dell'inquinamento causato». Tuttavia, secondo la nuova relazione speciale, «Nell'Ue non è sempre così. Anche se tale principio è generalmente recepito nelle politiche ambientali dell'Ue, è applicato in misura diversa nei vari settori e negli

Stati membri e la sua copertura resta incompleta. Di conseguenza, sottolinea la Corte, gli interventi di bonifica sono talvolta pagati con fondi pubblici anziché da chi ha provocato l'inquinamento».

Nell'Unione europea ci sono quasi 3 milioni di siti potenzialmente inquinati, soprattutto da industrie e da attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti. Per esempio: «Su dieci corpi idrici superficiali, come laghi e fiumi, sei non sono in un "buono stato chimico ed ecologico". L'inquinamento atmosferico, un grave rischio sanitario nell'Ue, è inoltre nocivo per la vegetazione e gli ecosistemi. Tutto ciò comporta costi significativi per i cittadini dell'Ue. In virtù del principio "chi inquina paga", chi inquina è considerato responsabile dell'inquinamento e del danno ambientale causato. Ed è chi inquina, e non i contribuenti, che dovrebbe farsi carico dei costi associati».

Viorel Ștefan, responsabile della relazione speciale della Corte dei conti europea ha evidenziato che «Per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del Green Deal europeo con efficienza ed equità, gli inquinatori devono pagare per i danni ambientali che provocano. Fino ad oggi, però, troppo spesso i contribuenti europei sono stati costretti a sostenere costi che avrebbero dovuto essere a carico di chi inquina».

Il principio "chi inquina paga" è un principio fondamentale alla base della normativa e delle politiche ambientali dell'Ue, ma la Corte ha riscontrato che «Viene applicato in misura diversa e non uniformemente. Anche se la direttiva sulle emissioni industriali si applica agli impianti più inquinanti, in caso di danno ambientale causato da emissioni autorizzate la maggior parte degli Stati membri non obbliga le industrie responsabili al risarcimento. La direttiva non impone neppure alle industrie di sostenere i costi dell'impatto dell'inquinamento residuo, che ammonta a centinaia di miliardi di euro. Analogamente, la normativa dell'Ue in materia di rifiuti integra il principio "chi inquina paga", ad esempio attraverso la "responsabilità estesa del produttore"».

La Corte rileva però che «Occorrono spesso ingenti investimenti pubblici per sopperire alla mancanza di fondi. Chi inquina, inoltre, non sostiene il costo pieno dell'inquinamento idrico. Sono generalmente le famiglie dell'Ue a pagare di più, anche se consumano solo il 10 % dell'acqua. Il principio "chi inquina paga" resta di difficile applicazione in caso di inquinamento da fonti diffuse, in particolare quello provocato dall'agricoltura».

La Relazione speciale fa notare che «Molto spesso, la contaminazione dei siti risale a così tanto tempo prima che l'inquinatore non esiste più, non può essere individuato e non può essere obbligato a risarcire il danno. Questo "inquinamento orfano" è una delle ragioni per cui l'Ue ha dovuto finanziare progetti di bonifica che avrebbero dovuto essere pagati dagli inquinatori. E quel che è peggio, l'utilizzo dei fondi pubblici dell'Ue è avvenuto in violazione del principio "chi inquina paga", ad esempio quando le autorità degli Stati membri non hanno applicato la normativa ambientale e non hanno obbligato gli inquinatori a pagare».

La Corte dei cionti europea conclude sottolineando che «Quando le imprese non dispongono di garanzie finanziarie sufficienti (ad esempio, polizze assicurative che coprono la responsabilità ambientale), vi è il rischio che i costi della bonifica dei siti

finiscano per essere sostenuti dai contribuenti. Ad oggi, solo sette Stati membri (Cechia, Irlanda, Spagna, Italia, Polonia, Portogallo e Slovacchia) richiedono garanzie finanziarie per alcune o per tutte le passività ambientali. A livello dell'Ue, tuttavia, tali garanzie non sono obbligatorie, per cui in pratica i contribuenti sono costretti a subentrare e sostenere i costi della bonifica quando chi ha causato il danno ambientale è insolvente».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Lo scioglimento dei ghiacciai dell'High Asia accelera dagli anni '60 con le estati più calde

greenreport.it/news/clima/lo-scioglimento-dei-ghiacciai-dellhigh-asia-accelera-dagli-anni-60-con-le-estati-piu-calde

6 luglio 2021

Acqua | Aree protette e biodiversità | Clima | Risorse

A rischio le sorgenti che forniscono acqua a centinaia di milioni di persone

[6 Luglio 2021]

Secondo lo **studio** "High Mountain Asian glacier response to climate revealed by multi-temporal satellite observations since the 1960s", pubblicato su *Nature Communications* da un team internazionale di ricercatori guidato dall'università scozzese di St Andrews, «I ghiacciai di alta montagna dell'Asia si sono sciolti più rapidamente negli ultimi anni a causa dell'aumento delle temperature estive. Lo scioglimento dei ghiacciai prevale ora anche nelle aree in cui in precedenza i ghiacciai stavano crescendo».

Utilizzando immagini satellitari declassificate acquisite dal satellite spia statunitense Corona negli anni '60 e dai satelliti spia Hexagon negli anni '70 insieme a diversi satelliti moderni, i glaciologi hanno esaminato il comportamento dei ghiacciai in

diverse regioni dell'alta montagna asiatica, che include la regione himalayana ma anche altre importanti catene montuose come il Pamir, il Tien Shan e le montagne del Tibet.

All'università di St Andrews fanno notare che «I risultati dello studio pubblicato su *Nature Communications*, hanno implicazioni per le proiezioni future della perdita di ghiaccio dalla regione e sollevano preoccupazioni sulla sostenibilità dei ghiacciai della regione come fonte d'acqua affidabile nei decenni a venire».

Il comportamento dei ghiacciai fornisce l'indicazione più chiara dell'impatto del cambiamento climatico nelle regioni di alta montagna: le regioni dei ghiacciai dell'alta montagna asiatica sono la sorgente di alcuni dei più grandi fiumi dell'Asia, acqua sulla quale fanno affidamento centinaia di milioni di persone per i loro bisogni primari.

Il principale autore dello studio, Atanu Bhattacharya, della School of geography and sustainable development dell'università di St Andrews, che prina lavorava per la JIS University – Kolkata, in India, ha evidenziato che «I risultati dimostrano quanto i ghiacciai si siano assottigliati e si siano ritirati dagli anni '60 e forniscono il dato multi-temporale delle fluttuazioni dei ghiacciai in diverse regioni dell'alta montagna asiatica, tra cui l'Himalaya, le catene montuose tibetane, il Tien Shan e il Pamir in quasi 6 decenni».

Un altro autore dello studio, Tobias Bolch – collega di Bhattacharya – che ha avviato e guidato lo studio, ricorda che «Dagli anni '60, il tasso di perdita di massa dai ghiacciai nella maggior parte delle regioni dell'alta montagna asiatica è costantemente aumentato e la perdita di ghiaccio si sta ora verificando anche nelle regioni in cui i ghiacciai avevano perso poca massa per diversi decenni».

Lo studio ha anche esaminato il legame tra la perdita di massa dei ghiacciai e il cambiamento climatico: il team di ricercatori ha messo insieme le misurazioni provenienti da una rete di stazioni meteorologiche d'alta quota con dati climatici modellati per esaminare i principali fattori climatici della perdita di ghiaccio nelle diverse regioni dell' High Asia.

Un'altra autrice dello studio, Kriti Mukherjee dell'University of Northern British Columbia, conclude: «I risultati dimostrano che aumenti sostanziali dei tassi di perdita di ghiaccio sono stati causati principalmente dalle temperature estive più elevate, mentre i cambiamenti nelle precipitazioni hanno determinato la variabilità».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Incendi devastanti nell'Estremo Oriente russo, Canada e west Usa

greenreport.it/news/clima/incendi-devastanti-nellestremo-oriente-russo-canada-e-west-usa

6 luglio 2021

Aree protette e biodiversità | Clima | Inquinamenti | Risorse

Pericolo per la vita e la salute umana e forte inquinamento atmosferico

[6 Luglio 2021]

Secondo Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) implementato dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts per conto della Commissione Europea, le regioni della Russia orientale, in particolare la Repubblica di Sakha (ex Jakuzia), nel distretto federale dell'Estremo Oriente, abbiano raggiunto «una grave intensità di incendi giornaliera comparabile ai valori osservati in giugno dei due anni precedenti, che potrebbe portare a conseguenze simili se non vi sarà un cambio di rotta, per il tempo rimanente nella stagione degli incendi». Contemporaneamente, incendi devastanti sono divampati nella British Columbia in Canada e in California e Arizona e in altri Stati del West Usa che è colpito da intense siccità.

Gli scienziati di CAMS monitorano l'attività degli incendi in queste aree sin da maggio, quando è iniziata la stagione degli incendi boreali e dicono che «Dall'inizio di giugno, gli incendi stiano divampando nelle zone occidentale degli Stati Uniti, cominciando dall'Arizona, Stato particolarmente colpito dalla siccità, mostrando una intensa Potenza Radiativa di Fuoco (FRP). L'FRP rappresenta una misura della produzione di calore, in grado di descrivere l'intensità degli incendi. I dati mostrano che il potere radiativo giornaliero degli incendi in Arizona è stato ben al di sopra della media per tutto il mese di giugno, immettendo grandi quantità inquinamento da fumo nell'atmosfera. Intorno alla fine del mese, incendi devastanti e particolarmente intensi hanno iniziato a divampare anche nella British Columbia, mostrando una intensità di incendi particolarmente forte e concentrata in una manciata di incendi possenti».

Intanto, gli incendi nella Repubblica di Sakha hanno raggiunto una grande intensità con valori FRP giornalieri molto alti. I dati CAMS dimostrano che «Il 2021, così come gli ultimi due anni, 2019 e 2020, sono stati tutti significativamente sopra la media, segnando una tendenza al rialzo per la regione. Anche se giugno è il primo mese in cui inizia tipicamente la stagione degli incendi, gli incendi nella Repubblica di Sakha sono già molto gravi e assomigliano all'inizio degli incendi record del 2019 e 2020. Tipicamente, l'attività principale degli incendi nella regione e nel Circolo Polare Artico si verifica in luglio e agosto». Gli ultimi quattro anni hanno visto i peggiori incendi nella regione in quel periodo e gli scienziati del CAMS continueranno a monitorare questi incendi per vedere se rimarranno sulla stessa traiettoria degli anni precedenti.

Greenpeace Russia sottolinea che «Gli incendi in Yakuzia sono iniziati prima del solito quest'anno. Si stanno sviluppando più velocemente e più pericolosi rispetto agli anni precedenti. Ciò è dovuto alle anomalie meteorologiche – ondate di calore senza precedenti, siccità – che quest'anno si osservano in tutto il Paese e sono causate dai cambiamenti climatici. Tuttavia, solo una piccola parte degli incendi è causata dai fulmini; la maggior parte degli incendi è causata dalle persone. A causa dei massicci incendi boschivi in Yakuzia, è già stato introdotto un regime di emergenza».

Al CAMS ricordano che «Oltre alla distruzione e al pericolo per la sopravvivenza causati dagli incendi, il fumo emesso rappresenta un serio rischio per la salute non solo per le zone limitrofe, ma anche per quelle lontane dal focolaio per via dei lunghi tragitti che il fumo è in grado di percorrere – fino a centinaia o migliaia di chilometri – veicolato dal vento. Gli incendi sono responsabili di un inquinamento dell'aria molto più significativo rispetto alle emissioni industriali, poiché producono una combinazione di particolato, monossido di carbonio e altre sostanze inquinanti».

Mark Parrington, senior scientist ed esperto di mega-incendi all''ECMWF Copernicus Atmosphere Monitoring Service conclude: «Stiamo monitorando da vicino gli incendi nella British Columbia e negli Stati Uniti occidentali, così come alcune regioni della Russia orientale e del Circolo Polare Artico. Questi incendi stanno bruciando con alta intensità e hanno emesso grandi quantità di fumo nell'atmosfera. Un numero significativo di incendi selvaggi si verifica normalmente in regioni con condizioni più secche e temperature più elevate, e le prime evidenze suggeriscono che questo potrebbe essere il

caso anche per questi incendi. Il nostro monitoraggio non guarda solo l'intensità degli incendi, ma analizza anche i loro impatti su scala più ampia, come le loro emissioni di fumo, o il loro impatto sulla qualità dell'aria, per esempio».

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

Tornano gli Info Point dell'Ingv in collaborazione con il Dpc

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/tornano-gli-info-point-dellingv-in-collaborazione-con-il-dpc

> Lo scopo degli Info Point è quello di illustrare i fenomeni del vulcanismo e i rischi a esso connessi

Dal 10 luglio 2021 a **Stromboli** e **Vulcano** gli Info Point dell'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** (INGV) riaprono le porte per accogliere i visitatori, turisti e non, in un percorso conoscitivo delle terre vulcaniche eoliane.

Il fascino del vulcanismo e tutti i suoi rischi

Punto di riferimento da oltre vent'anni, i due Info Point, noti come Centro Informativo Ingv di Stromboli e Centro Informativo Ingv "Marcello Carapezza" di Vulcano, sono **centri di informazione scientifica** realizzati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il **Dipartimento Nazionale della Protezione Civile**. Durante il periodo estivo, quando l'afflusso di turisti e residenti è maggiore, l'Ingv mette a disposizione dei visitatori delle isole **team specializzati di ricercatori** per illustrare il fascino del vulcanismo eoliano e i rischi ad esso connessi. Percorsi integrati, eventi vulcanici nella storia recente e **i fenomeni naturali a essi connessi** saranno il fulcro del viaggio conoscitivo che porterà i visitatori alla scoperta dei due vulcani siciliani, suggestivi e bellissimi, che affiorano dalle acque del Mar Tirreno. I percorsi espositivi potenziati permettono, inoltre, di **visualizzare in tempo reale l'attività di monitoraggio** e sorveglianza geofisica e geochimica dei vulcani attivi delle isole Eolie, coordinati dal Cme (Centro Monitoraggio Eolie) e di poter effettuare collegamenti con la Sala Operativa dell'Osservatorio Etneo di Catania. Un sistema integrato che l'Ingv mette a disposizione per la migliore comprensione delle sue attività. Infatti, il monitoraggio costante delle attività vulcaniche e le ricerche scientifiche che continuamente vengono realizzate sulle loro strutture, portano i ricercatori a conoscere sempre di più i meccanismi che regolano questi giganti della natura, offrendo informazioni sempre di più utili nelle dinamiche della prevenzione dai rischi naturali.

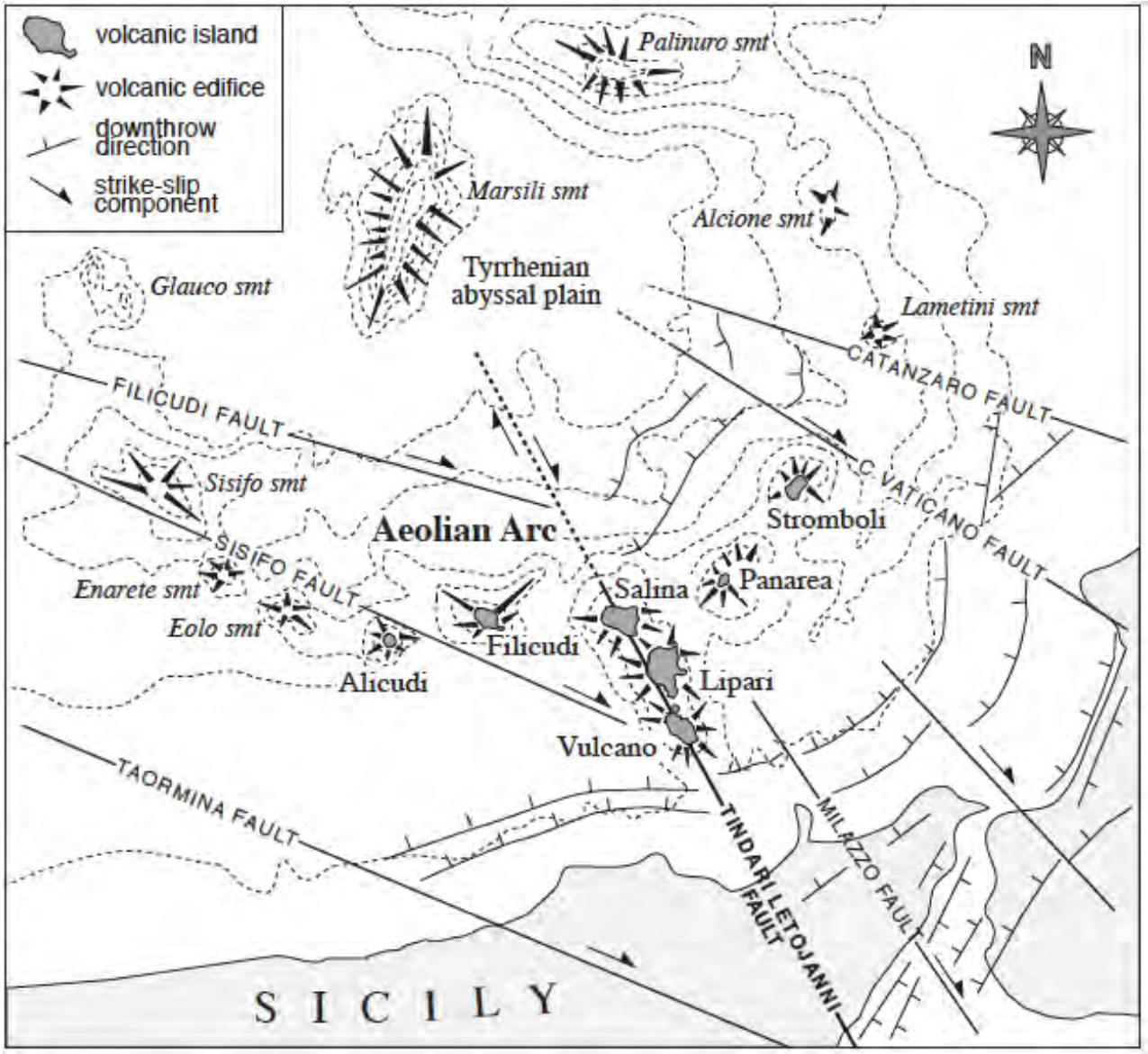

Gli Info Point di Stromboli e Vulcano saranno aperti tutti i giorni della settimana, dalle ore 10:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e resteranno aperti fino al 9 ottobre. Nel rispetto delle norme dettate dall'emergenza sanitaria COVID-19, per accedere agli Info Point Vulcani Eoliani di Stromboli e Vulcano, sarà necessaria la prenotazione online sul sito cie.ingv.it. I flussi di visitatori saranno regolati dallo specifico **protocollo di sicurezza** predisposto dall'Ingv a tutela degli operatori e del pubblico e visionabile sul sito.

red/gp

(Fonte: Ingv)

Dombrovskis (vicepresidente Commissione Ue): “Gas e nucleare possono accompagnarci verso transizione verde”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/06/dombrovskis-vicepresidente-commissione-ue-gas-e-nucleare-possono-accompagnarci-verso-transizione-verde/6252862

di F. Q. 6 luglio 2021

Il vicepresidente della Commissione ipotizza una proposta legislativa per includere gas e nucleare tre le fonti energetiche compatibili con la transizione verde in paesi molto dipendenti dal carbone. Sul nucleare è in corso un braccio di ferro tra Francia e paesi dell'Est Europa da un lato e gli altri paesi dall'altro ma per ora Bruxelles ha rimandato ogni decisione a dopo l'estate

Escono dalla porta, rientrano dalla finestra. Sono il gas e il nucleare che la Commissione Ue sta provando ad includere tra le **fonti energetiche funzionali al percorso di transizione verd**e che dovrebbe traghettare l’Europa lontano dalle fonti energetiche fossili (petrolio, carbone e lo stesso gas). Sui criteri di sostenibilità di gas e nucleare **una delle opzioni è “una proposta legislativa** che indichi un percorso di decarbonizzazione coerente con il ruolo che queste due fonti energetiche possono avere nel Green Deal”, ha detto oggi il vicepresidente della Commissione europea **Valdis Dombrovskis**, parlando con un gruppo di agenzia di stampa europee a proposito della controversa questione della **“patente verde”** per l’energia nucleare e il gas. “Sul nucleare – riassume Dombrovskis – **gli esperti si sono espressi** entro i tempi previsti e ora dobbiamo trovare una sintesi”. “Per un Paese che dipende dal carbone, **il gas naturale è interessante** perché è **l’alternativa più immediata** ed efficiente per emissioni più basse, ma dobbiamo verificare che eventuali **nuovi gasdotti** possano essere usati non solo per il gas ma anche per esempio per **l’idrogeno verde,** fatto con

fonti rinnovabili", ha spiegato ancora il vicepresidente. Questo tipo di considerazioni potrebbe entrare "in un atto delegato o potremmo considerare un'iniziativa legislativa", ha concluso Dombrovskis.

Per ora la Commissione non si è ancora espressa ufficialmente ma ha scelto di rimandare la decisione a dopo l'estate. I paesi dell'Europa dell'Est e la Francia (per quanto riguarda il nucleare) non vogliono rinunciare a gas ed atomo. Nel 2020 un rapporto del centro studi interno alla Commissione Joint Reasearch Centre ha sentenziato tra l'altro che "la comparazione degli impatti di varie tecnologie di generazione di elettricità, come olio, **gas**, rinnovabili e **nucleare** (…) dimostra che gli impatti dell'energia atomica sono per lo più **comparabili con quelli dell'idroelettrico e delle rinnovabili**, per quanto riguarda gli effetti non radiologici". Un sostanziale semaforo verde all'atomo insomma. La **Germania** nel frattempo sta per avviare il raddoppio della condotta **North Stream** che porta gas russo fino alle coste settentrionale del paese. L'opera, fortemente voluta da Berlino e in passato molto osteggiate dagli Usa, potrebbe fare della Germania una sorta di hub europeo del gas, **bypassando l'Ucraina.**

Le parole di Dombrovskis sono musica per le orecchie del ministro della Transizione ecologica **Roberto Cingolani** che recentemente ha affermato che il percorso di transizione verso le rinnovabili potrebbe causare "un bagno di sangue" da un punto di vista economico a causa delle alte spese da sostenere. Il ministro condivide un approccio verso il gas (in effetti il meno inquinante tra i "fossili") come **"ponte" verso l'approdo alla piena sostenibilità** e in passato ha anche espresso una timida apertura ad alcune soluzioni legate al nucleare come i "mini reattori".

Riscaldamento globale, al circolo polare artico le stesse temperature di Palermo. Nel Nord della Norvegia 34 gradi

ilfattoquotidiano.it/2021/07/06/riscaldamento-globale-al-circolo-polare-artico-le-stesse-temperature-di-palermo-nel-nord-della-norvegia-34-gradi/6252691

di Mauro Del Corno 6 luglio 2021

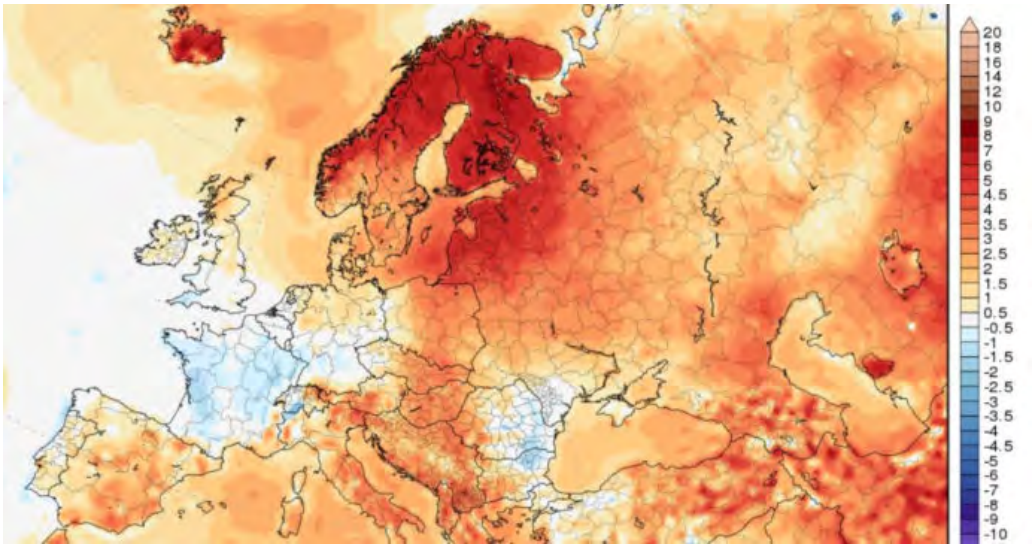

Temperature di 10/15 gradi superiori alla norma in tutto il Nord della Scandinavia. Nella zona norvegese al di sopra del circolo polare si superano i 34 gradi. Allarme Onu: "Nessun rallentamento nel livello di emissioni e di aumento delle temperature globali"

Dopo il Canada, la Scandinavia. Si moltiplicano i campanelli d'allarme che sembrano indicare **un'accelerazione del fenomeno** del riscaldamento globale. A Banak, nell'estremo Nord della **Norvegia** si sono toccati i **34,3 gradi** centigradi, la temperatura più alta mai registrata a queste latitudini. Valori prossimi o superiori ai 30 gradi si segnalano in tutta la parte settentrionale della penisola scandinava. Record storico anche nella località di **Kevo,** in Finlandia, dove si sono toccati i 33,6 gradi. In **Lapponia** il termometro è salito a 32,5°. Si tratta di valori superiori alla media del periodo di 10/15 gradi.

L'ondata di caldo anomalo coinvolge anche **l'Islanda e segue un giugno** già caratterizzato da temperature nettamente superiori alla media. Le aree dei poli sono tra le più colpite dall'aumento delle temperature globali che, tuttavia, in queste settimane sta creando situazioni di forte anomalia in diverse aree del globo. La scorsa settimana nella cittadina canadese di Lytton sono stati superati **i 50 gradi** . Il paese è stato **evacuato a causa degli incendi** che ne hanno distrutto una gran parte. In tutto il Canada si sono contate oltre 700 vittime riconducibile, secondo le autorità sanitarie locali, all'ondata di caldo. Temperature fuori norma hanno contrassegnato anche il Nord Africa e il

Medioriente con termometri **oltre i 51 gradi** per diversi giorni consecutivi. In **Nuova Zelanda**, dove è inverno, la temperatura media di giugno è stata di la più alta di sempre mentre giovedì scorso al **circolo polare antartico si sono superati i 18°.**

La crisi del 2020 "ha fatto ben poco per rallentare la crisi climatica. Le concentrazioni dei principali gas serra hanno continuato ad aumentare, mentre la temperatura media globale **è stata di circa 1,2°C** al di sopra dei livelli preindustriali, pericolosamente vicina al limite di 1,5°C stabilito dall'Accordo di Parigi". E' quanto si legge nel Rapporto diffuso oggi dall'Onu sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile che sottolinea **l'arretramento nel percorso di raggiungimento degli Obiettivi**, rispetto agli anni precedenti, provocato dalla pandemia. Secondo gli esperti, un incremento della temperatura media globale di **due gradi innescherebbe processi,** come la scomparsa delle barriere coralline, in grado di avviare un effetto domino di fenomeni estremi che potrebbero rapidamente finire fuori controllo.

MondoProfessionisti
La voce dei lavoratori della conoscenza

EQUO COMPENSO PER TUTTI

mondoprofessionisti.it/primo-piano/equo-compenso-per-tutti-2

6 luglio 2021

ProfessionItaliane sul testo di legge da giovedì in Aula alla Camera

- 06 Luglio 2021
- Primo Piano
- Luigi Pio Berliri

“Equo compenso per i professionisti da applicare indistintamente a tutte le imprese e le Pubbliche amministrazioni”. Alla vigilia della ripresa dell’iter legislativo del disegno di legge in Commissione Giustizia della Camera (che sbarcherà in Aula, secondo quanto previsto dal calendario, giovedì 8 luglio, ndr), ProfessionItaliane, l’Associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali di Cup e Rpt, chiede, recita una nota, “una normativa chiara ed inequivocabile.

Il principio dell’equo compenso, infatti, va esteso a tutte le realtà economiche e non limitato, come previsto dall’articolo 2 del ddl, solo alle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori, o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro”. “Siamo molto soddisfatti dell’accelerazione che il Parlamento ha inteso dare ad un tema così sentito all’interno della comunità degli Ordini professionali. La ripresa economica che si è innescata nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di crisi, rischia di creare degli effetti distorsivi del mercato a sfavore del professionista. Per questo motivo è quanto mai necessario e urgente un quadro di riferimento legislativo inequivocabile”, spiega il presidente di ProfessionItaliane Armando Zambrano, “Chiediamo al Parlamento”, aggiunge la vicepresidente dell’associazione, Marina Calderone, “di calare questo provvedimento nella realtà del nostro Paese, che non è quello preso in considerazione generalmente dalla legislazione europea”. ProfessionItaliane auspica che, “in una rinnovata stagione di riforme, si possa arrivare al più presto all’approvazione di un provvedimento determinante per il futuro delle professioni”, si legge, infine

“L’arrivo in Aula nei prossimi giorni di un testo unificato sull’equo compenso che mette insieme le proposte precedentemente formulate dagli onorevoli Meloni, Mandelli e Morrone – dichiara il vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Giorgio Luchetta – è un’accelerazione importante che speriamo sia sintomatica di una reale e condivisa volontà politica di superare gli attuali limiti che caratterizzano la normativa”. Secondo Luchetta “così com’è oggi, la normativa vigente non è in grado di garantire una reale e concreta tutela dell’equità del compenso professionale. Serve un compenso minimo obbligatorio. Segnaliamo da tempo – prosegue Luchetta – la necessità di ampliare l’ambito applicativo delle disposizioni di tutela dell’equo compenso, indicando in particolare l’opportunità di estendere tale disciplina oggi vigente solo nella contrattazione massiva tra professionista e contraente forte, ossia banche e assicurazioni, ovvero tra professionista e Pubblica Amministrazione, anche a un qualsiasi accordo con un diverso cliente – committente, eliminando qualsiasi riferimento alla natura o alla dimensione di quest’ultimo. Nell’articolato che sarà a giorni in aula, l’estensione operata dall’art. 2 alle sole imprese che presentano importanti parametri dimensionali non appare significativo al fine di assicurare un’adeguata e concreta tutela dell’equo compenso dei professionisti, considerato che nel contesto italiano molte imprese di piccola e media dimensione risultano essere contraenti forti rispetto al professionista. Sarebbe pertanto auspicabile – conclude Luchetta – prevedere che la disciplina venga estesa quantomeno a tutte le imprese, escludendo dunque dal suo ambito applicativo solo i soggetti individuati come consumatori”,

TEKNORING
Il portale delle professioni tecniche

Superbonus e fotovoltaico: le opportunità da sfruttare

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-fotovoltaico-opportunita-da-sfruttare

7 luglio 2021

Superbonus e fotovoltaico: un'accoppiata vincente. Alla luce delle opportunità offerte dalle agevolazioni legate al **Superbonus 110%** è utile quindi soffermarsi sull'effettiva efficienza del fotovoltaico in Italia.

L'art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), sostituito in sede di conversione nella L. 17.7.2020 n. 77 rappresenta il giusto provvedimento legislativo per **rilanciare il settore del fotovoltaico dopo la crisi del Covid**.

Superbonus e fotovoltaico: gli interventi che danno accesso alla detrazione

Se si vuole installare il fotovoltaico e usufruire della maxi agevolazione fiscale è necessario però realizzare congiuntamente almeno uno degli **interventi trainati**. Che sono:

- interventi di **isolamento termico delle superfici opache** per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio;
- **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti termici centralizzati ad alta efficienza energetica come previsto dal decreto (pompe di calore, solare termico, etc.);

- interventi di **riduzione del rischio sismico**.

Nell'ambito degli "interventi trainati" che consentono l'accesso alla detrazione del 110% compare infatti l'installazione di **impianti fotovoltaici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti"** di isolamento termico delle superfici opache, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico.

È prevista la cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all'art. 13, c. 3 dlgs n. 387/2003) dell'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo.

La detrazione inoltre **non è cumulabile con altri incentivi pubblici** o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

La crescente diffusione degli impianti fotovoltaici è stata quindi favorita dagli incentivi fiscali legati al Superbonus 110%.

Incentivi fotovoltaico, maggiorazione del 10%, documenti irregolari, effetti Superbonus, confermata la mini-proroga per i condomini

Quali sono le conseguenze dell'inquinamento sulla resa del fotovoltaico?

In un momento in cui quindi il fotovoltaico rappresenta un'opportunità bisogna considerare le conseguenze che l'**inquinamento atmosferico** produce sulla resa di tali impianti.

A tal proposito si sono svolti degli studi specifici sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sul **rendimento degli impianti fotovoltaici** in Italia nel **Centro Ricerche ENEA di Portici (NA)**. Sede in cui si concentrano gran parte delle ricerche dell'ENEA sul fotovoltaico in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell'Università Federico II di Napoli.

Il laboratorio di ricerca ha effettuato delle misure sperimentali nella città di Portici utilizzando i dati rilevati dalle **centraline di monitoraggio della qualità dell'aria** dell'ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Campania) e quelli di COPERNICUS (Piattaforma europea di monitoraggio dell'atmosfera). Dalla ricerca effettuata è emersa una **riduzione della produzione di energia elettrica media annua pari al 5%** dovuta alla presenza del solo particolato atmosferico (PM2.5). In zone caratterizzate da un inquinamento atmosferico notevoli si arriva anche a perdite di resa ancora più consistenti.

Perché diminuisce l'efficienza del fotovoltaico?

I pannelli fotovoltaici sono costituiti da un insieme di celle fotovoltaiche, in grado di produrre energia elettrica convertendo l'energia solare catturata. L'energia elettrica prodotta dal pannello dipende esclusivamente dalla quantità di energia solare incidente,

non sempre costante.

Le **impurità superficiali**, che si presentano sui pannelli fotovoltaici, rappresentano sempre di più un problema diffuso in quanto portano ad un deterioramento nel tempo o alla diminuzione dell'efficienza dei pannelli creando anche zone d'ombra.

Polveri sottili, smog e particelle di particolato costituiscono infatti un ostacolo al flusso solare incidente assorbendo o deviando i raggi solari e di conseguenza diminuendo il flusso incidente che arriva sulla superficie dei moduli fotovoltaici.

Un ulteriore studio condotto in Cina "Estimation of losses in solar energy production from air pollution in China since 1960 using surface radiation data" e pubblicato nel 2019 sulla rivista "Nature Energy" ha mostrato come le **polveri sottili abbiano inciso in maniera determinante sulla dispersione della radiazione solare** facendo diminuire la capacità produttiva del fotovoltaico del 13%.

Si è rilevato un significativo **aumento della produzione fotovoltaica da marzo 2020**, nel momento in cui, a causa delle restrizioni per la pandemia, si è registrata una leggera diminuzione dell'inquinamento in generale. L'utilizzo di fonti rinnovabili come il fotovoltaico contribuisce alla diminuzione dell'impatto ambientale, ma come si evince dagli studi riportati, l'efficienza e il corretto funzionamento degli impianti da rinnovabili non può prescindere da una riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Si tratta quindi di incentivare la diffusione degli impianti fotovoltaici cercando di salvaguardare l'ambiente.

TEKNORING
Il portale delle professioni tecniche

Grandi opere, ecco le linee guida sul dibattito pubblico

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/grandi-opere-ecco-linee-guida-sul-dibattito-pubblico

7 luglio 2021

La Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, ha approvato la **"Raccomandazione n. 1 – Linee guida sul dibattito pubblico"**. Si tratta di un documento che regolamentano l'attività dell'istituto. L'obiettivo della Commissione è **garantire il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali e della società civile nei processi decisionali sulle grandi opere infrastrutturali**. Allo stesso tempo, rendere trasparente il confronto con i territori sulle opere pubbliche, migliorare la qualità delle progettazioni di grande rilevanza. L'impegno è rivolto alla **semplificazione dell'esecuzione dell'opera** attraverso scelte ponderate, al fine di ridurre l'aggravio dei conteziosi che hanno un impatto economico, sociale e ambientale per la collettività.

La Commissione: funzioni

La **Commissione nazionale** per il dibattitto pubblico (DPCM 10 maggio 2018, n.76 – art.4, comma 6) è composta da 15 membri e ha le seguenti funzioni:

- **monitora il corretto svolgimento della procedura** di dibattito pubblico;
- **propone raccomandazioni** di carattere generale o metodologico per il **corretto svolgimento del dibattito pubblico**;

- **garantisce la tempestiva pubblicità ed informazione**, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;
- **organizza le attività a livello territoriale**, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico;
- **presenta alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sull'attività svolta.**

Il coordinatore del dibattito pubblico

Nei casi di dibattito pubblico obbligatorio per le **opere di rilievo nazionale**, l'**ente aggiudicatore trasmette alla Commissione Nazionale un documento con il progetto di fattibilità e le alternative individuate**. Se la valutazione è positiva, l'ente aggiudicatore richiede, entro 7 giorni, la pubblicazione del procedimento del dibattito pubblico. Nei 90 giorni successivi, si provvede alla **nomina del coordinatore del dibattito pubblico e alla redazione del dossier di progetto**.

Il coordinatore del dibattito pubblico, solitamente un dirigente del Ministero, ha un ruolo centrale nel procedimento. Tra le sue funzioni:

- progetta le modalità di svolgimento del dibattito ed entro un mese elabora il documento di progetto del dibattito pubblico;
- favorisce il confronto tra i partecipanti al dibattito;
- segnala alla Commissione eventuali anomalie;
- redige la relazione conclusiva del dibattitto pubblico.

Linee guida sul dibattito pubblico: il confronto con il territorio

Il dibattitto pubblico ha inizio con la presentazione del dossier di progetto. Il programma prevede una **serie di incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti.** In particolare, nei territori direttamente interessati dall'esecuzione dell'opera infrastrutturale.Lo step successivo è la raccolta di proposte e considerazioni da parte dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni coinvolte. Secondo le linee guida, alla chiusura degli incontri previsti dal dibattito pubblico, il coordinatore deve redigere la **relazione conclusiva e renderla pubblica entro 30 giorni.**

La relazione conclusiva

La relazione deve contenere informazioni dettagliate su:

- **lo svolgimento del procedimento**, per comprendere come sono stati raccolti e inquadrati i punti di vista degli attori del territorio;

- **le proposte, i suggerimenti e le critiche sul progetto di fattibilità e sull'opera** emerse nel corso del dibattito pubblico;
- **le motivazioni a supporto delle proposte, dei suggerimenti e delle critiche**.

Successivamente, l'ente aggiudicatore ha 60 giorni per definire il **dossier conclusivo.** Un documento fondamentale, in quanto deve contenere "la volontà o meno di realizzare l'opera". Inoltre, "le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte".

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Gli Info Point INGV di Vulcano e Stromboli: al via l'apertura per l'estate 2021

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4890-gli-info-point-ingv-di-vulcano-e-stromboli-al-via-l-apertura-per-l-estate-2021

Aperti dal 10 luglio fino al 9 ottobre, gli Info Point INGV nelle isole di Vulcano e Stromboli sono pronti ad accogliere i visitatori eoliani

Dal 10 luglio 2021 a Stromboli e Vulcano gli **Info Point dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)** riaprono le porte per accogliere i visitatori, turisti e non, in un percorso conoscitivo delle terre vulcaniche eoliane.
Punto di riferimento da oltre vent'anni, i due Info Point, noti come Centro Informativo INGV di Stromboli e Centro Informativo INGV "Marcello Carapezza" di Vulcano, sono centri di informazione scientifica realizzati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Durante il periodo estivo, quando l'afflusso di turisti e residenti è maggiore, l'INGV mette a disposizione dei visitatori delle isole team specializzati di ricercatori per illustrare il fascino del vulcanismo eoliano e i rischi ad esso connessi.
Percorsi integrati, eventi vulcanici nella storia recente e i fenomeni naturali ad essi connessi saranno il fulcro del viaggio conoscitivo che porterà i visitatori alla scoperta dei due vulcani siciliani, suggestivi e bellissimi, che affiorano dalle acque del Mar Tirreno.
I percorsi espositivi potenziati permettono, inoltre, di visualizzare in tempo reale l'attività di monitoraggio e sorveglianza geofisica e geochimica dei vulcani attivi delle isole Eolie, coordinati dal **CME (Centro Monitoraggio Eolie)** e di poter effettuare collegamenti con la Sala Operativa dell'Osservatorio Etneo di Catania. Un sistema integrato che l'INGV mette a disposizione per la migliore comprensione delle sue attività. Infatti, il monitoraggio costante delle attività vulcaniche e le ricerche scientifiche che continuamente vengono realizzate sulle loro strutture, portano i ricercatori a conoscere sempre di più i meccanismi che regolano questi giganti della natura, offrendo informazioni sempre di più utili nelle dinamiche della prevenzione dai rischi naturali.
Gli Info Point di Stromboli e Vulcano saranno aperti tutti i giorni della settimana, dalle ore 10:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e resteranno aperti fino al 9 ottobre.
Nel rispetto delle norme dettate dall'emergenza sanitaria COVID-19, per accedere agli Info Point Vulcani Eoliani di Stromboli e Vulcano, sarà necessaria la prenotazione online sul sito cie.ingv.it. I flussi di visitatori saranno regolati dallo specifico protocollo di sicurezza predisposto dall'INGV a tutela degli operatori e del pubblico e visionabile sul sito.

Tutte le info al link cie.ingv.it

The INGV Info Points of Vulcano and Stromboli are opening for summer 2021

Open from 10 July to 9 October, the INGV Info Points on the islands of Vulcano and Stromboli are ready to welcome Aeolian visitors

From 10 July 2021, in Stromboli and Vulcano, the **Info Points of the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)** will reopen their doors to welcome visitors and tourists on a tour of the Aeolian volcanic lands.
Reference point for over twenty years, the two Aeolian Volcanoes Information Points, also known as the Stromboli Information Center and the "Marcello Carapezza" Vulcano Information Center, are above all scientific information centers created by the INGV in collaboration with the National Department of Civil Protection.
During the summer, when the influx of tourists and residents is greater, specialized teams of INGV researchers illustrate to visitors the charm of Aeolian volcanism and the risks associated with it.
With integrated itineraries, the volcanic events in recent history and the natural phenomena connected to them will be the fulcrum of the cognitive journey that will lead visitors to discover the two Sicilian volcanoes, suggestive and beautiful, which emerge from the waters of the Tyrrhenian Sea.
The enhanced exhibition itineraries also make it possible to view in real time the geophysical and geochemical monitoring and surveillance activity of the active volcanoes of the Aeolian Islands, coordinated by the **CME (Centro Monitoraggio Eolie)** and to be able to make connections with the Operations Room of the Osservatorio Etneo of Catania. An integrated system that INGV makes available for a better understanding of its activities. In fact, the constant monitoring of volcanic activities and the scientific researches that are continuously carried out on their structures, lead researchers to know more and more the mechanisms that regulate these giants of nature, offering increasingly useful information in the dynamics of prevention from natural hazards.
The Info Points of Stromboli and Vulcano will be open every day of the week, from 10:00 am to 1:00 pm and, in the afternoon, from 5:00 pm to 8:00 pm and will remain open until 9 October.
In compliance with the rules dictated by the COVID-19 health emergency, to access the Info Points of the Aeolian Volcanoes of Stromboli and Vulcano, it will be necessary to book online on the cie.ingv.it website.
Visitor flows will be governed by the specific security protocol prepared by INGV to protect operators and the public and viewable on the site.

All the info at the link cie.ingv.it

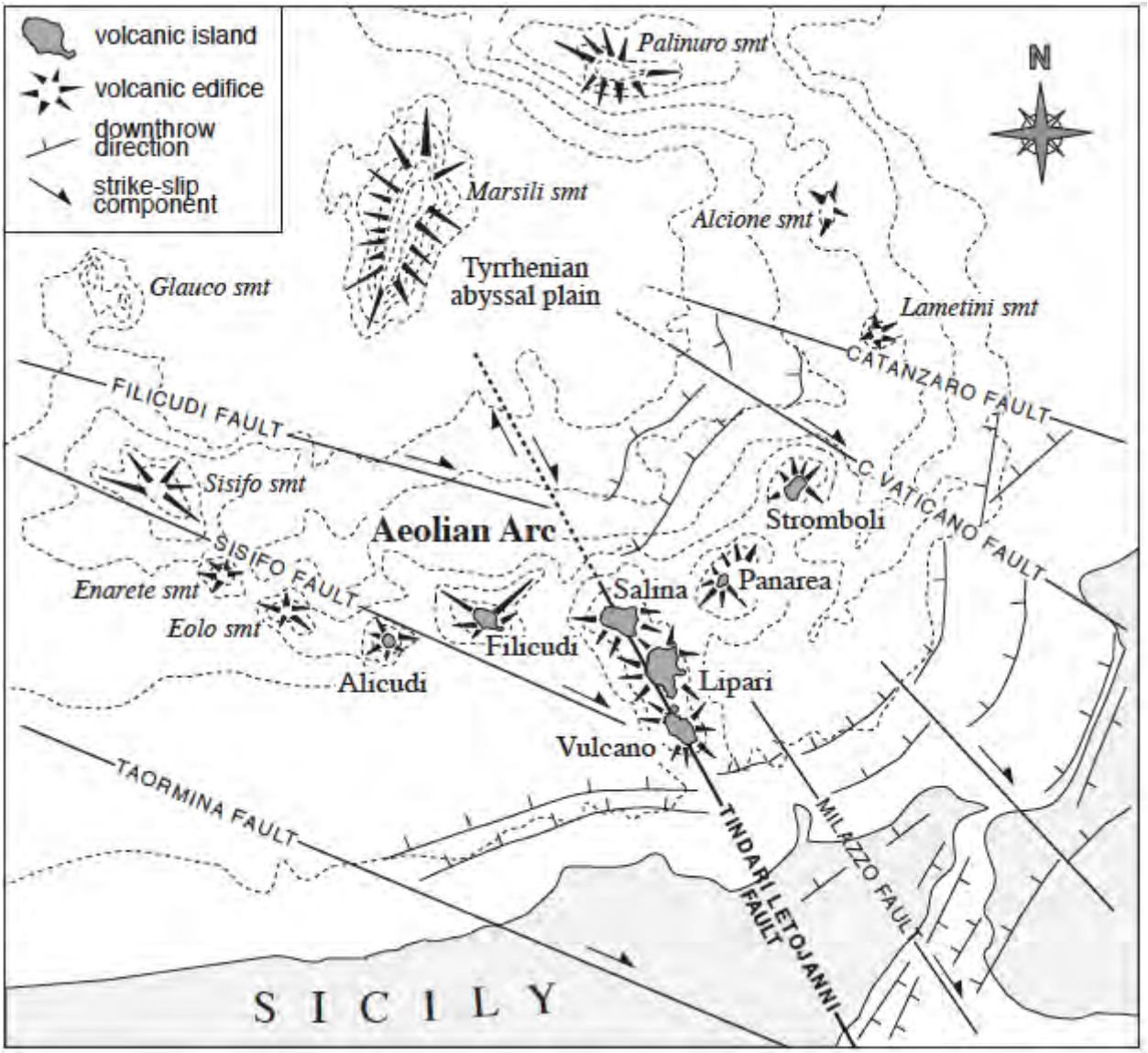
volcanic island
volcanic edifice
downthrow direction
strike-slip component
Palinuro smt
N
Marsili smt
Alcione smt
Tyrrhenian abyssal plain
Glauco smt
Lametini smt
CATANZARO FAULT
FILICUDI FAULT
C. VATICANO FAULT
Sisifo smt
Aeolian Arc
Stromboli
SISIFO FAULT
Enarete smt
Salina
Panarea
Eolo smt
Filicudi
Alicudi
Lipari
Vulcano
TAORMINA FAULT
TINDARI LETOJANNI FAULT
MILAZZO FAULT
SICILY

Gaianews.it

Risolto un enigma geologico: il tetto del mondo è diventato più alto

gaianews.it/scienza-e-tecnologia/risolto-un-enigma-geologico-tetto-del-mondo-diventato-piu-alto-62215.html

6 luglio 2021

Tra i geologi è ancor viva oggi una polemica di lunga durata che riguarda l'altezza della regione tibetana.

Secondo alcuni studiosi, in un recente passato geologico, il Tibet sarebbe 'cresciuto' in altezza, piuttosto **rapidamente**, di quasi 600 metri.

Un' affermazione del genere, se provata, aprirebbe nuovi scenari sull'evoluzione geologica di quella parte del nostro pianeta.

Il Tibet è noto come il 'tetto del mondo' e non senza una buona ragione: con un'altitudine media di 4500 metri sul livello del mare e le due vette più alte del mondo, l'Everest e il K2, la vasta catena montuosa dell'Himalaya è più alta di qualsiasi altra parte della Terra.

Tuttavia, l'origine dell'altezza dell'altopiano è oggetto di controversie accademiche da molti anni.

Alcuni ricercatori ritengono infatti che l'area abbia mantenuto l'altezza attuale per la maggior parte della sua esistenza, mentre altri sostengono che questa altezza sia aumentata solo negli ultimi 20-30 milioni di anni.

Finora, il suggello definitivo ad una di queste due teorie non sembrava potesse essere apposto.

Con l'aiuto di nuove analisi dei fondali oceanici e calcoli più accurati sul movimento delle placche tettoniche, il prof. Giampiero Iaffaldano, docente del Dipartimento di Geoscienze e Gestione delle Risorse naturali presso l'Università di Copenhagen, ha tentato una mediazione.

"Tra i 15 e i 18 milioni di anni fa nell'area tibetana si verificò l'evento che causò l'innalzamento di 300-600 metri di una vasta porzione della regione", afferma lo studioso, autore del lavoro.

L'evento consistette in uno scontro frontale tra la placca eurasiatica e la placca indiana, in pratica le regioni occupate oggi da India e Cina.

Originariamente l'India era situata molto più a sud, in qualità di parte della placca tettonica che si spostava lentamente ma inesorabilmente verso nord finchè, nel corso di milioni di anni, giunse a scontrarsi con la placca eurasiatica, in corrispondenza della Cina

attuale.

Utilizzando fossili animali e vegetali, assieme ad analisi geochimiche delle rocce raccolte nella regione montuosa, molti geologi sono abbastanza certi che già 20-30 milioni di anni fa il Tibet avesse l'aspetto attuale e che la sua altitudine non sia poi cambiata nel tempo.

Secondo altri ricercatori, invece, la collisione prolungata avrebbe causato un innalzamento rapido di ben due chilometri in pochi milioni di anni.

Il prof. Iaffaldano ritiene che la verità stia nel mezzo.

"Sono diversi set di dati che portano ad una conclusione intermedia", sostiene lo studioso. "A questa convinzione si è arrivati attraverso un esame più accurato dei dati sulla velocità della collisione e l'ausilio dei dati geologici forniti dalle lave dei fondali oceanici".

Il materiale dei fondali proveniente dalle eruzioni magmatiche ha rivelato dettagli maggiori sui movimenti delle placche tettoniche, dal momento che le lave hanno registrato le inversioni di polarità del campo magnetico terrestre nel tempo.

Più volte il Nord è diventato Sud e viceversa; e questa alternanza è stata registrata nelle rocce,

che hanno potuto quindi essere sfruttate per una più esatta misurazione su scala geomagnetica.

"Dai dati geomagnetici si può rilevare la velocità della collisione e risalire a quando il Tibet si è effettivamente innalzato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA